



COMUNE DI RAVENNA Servizio Appalti e Contratti

Piazza del Popolo, 1 Ravenna
www.comune.ra.it

CERTIFIED
ISO 9001



Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni ordinarie;
gestione espropri.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA



Fascicolo 2023/ 270/6.5

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI LAVORI DI-REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI SPAZI PRESSO IL CENTRO DI RICERCA AMBIENTE ENERGIA E MARE IN VIALE C. MENOTTI N. 48 A MARINA DI RAVENNA (RA)- CUP : C63C23000900002

CIG: BA4C194B82

La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente indicato.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna – Italia.

Procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 71 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice).

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice, mediante ribasso su elenco prezzi unitari.

Tipologia: Appalto pubblico di lavori: CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera m) dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti.

Importo dell'appalto al netto di I.V.A.: € 1.498.190,90

Responsabile unico del Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice, è l'**ing. Luca Leonelli** - Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica - tel. 0544-482711 (individuato con provvedimento n. 5652 del 03/10/2023 prot. n.207310/2023)

Responsabile della fase di affidamento è il dott. Alessandro Brighi Responsabile U.O. Gare e Contratti Pubblici (provvedimento dirigenziale n. 8259 del 18/12/2025 prot. 271199/2025)

L'appalto dovrà essere realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura ai sensi del **D.M. Ambiente del 6.06.2012- Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici**.

Il progetto relativo ai lavori da appaltare è soggetto alle disposizioni dei seguenti **CAM (criteri minimi ambientali)**:

- **CAM Edilizia DM n. 256 del 23.06.2022 così come modificato da DM del 5/8/2024** per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edili, per l'affidamento dei lavori per interventi edili e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edili come reperibili al seguente link: <https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2024-08/allegato-tecnico-CAM-edilizia-07-06-2022-rev-correttivo.pdf>. Per gli interventi edili che non riguardano interi edifici i predetti presenti CAM si applicano limitatamente ai capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere".

Alla presente procedura si applica il termine di cui al comma 1 lett a) – nove mesi - dell'Allegato I.3 del Dlgs 36/2023.

Data di pubblicazione del CIG in BDNCP (PVL): 06.02.2026

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: IL GIORNO 13.03.2026 ALLE ORE 12.30.

DATA E ORA DELLA PRIMA SESSIONE TELEMATICA: IL GIORNO 13.03.2026 ALLE ORE 13.00

INDICE DEL DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
1.1. La piattaforma di approvvigionamento digitale
- 1.2. Dotazioni tecniche
- 1.3. Identificazione
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1. Documentazione di gara
- 2.2. Informazioni e chiarimenti
- 2.3. Comunicazioni
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
6.1. Requisiti di idoneità professionale
- 6.2. Requisiti di qualificazione
- 6.3. Omissis
- 6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
- 6.5. Indicazioni sui requisiti generali e speciali per i lavori nei consorzi di società cooperative (art 65, comma 2 , lett b) del Codice), per consorzi tra imprese artigiane (art 65, comma 2 , lett c) del Codice) e i consorzi stabili (art 65, comma 2 , lett d) del Codice)
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO
9. CLAUSOLE SOCIALI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
13.1. Regole per la presentazione dell'offerta
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura
- 15.1.A Sottoscrizione
- 15.2. Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
- 15.3. Documentazione in caso di avvalimento
- 15.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati
16. **OFFERTA TECNICA**
16.1. Indicazioni in merito all'accesso e alla messa a disposizione dell'offerta tecnica
17. **OFFERTA ECONOMICA**
18. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
- 18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
- 18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica-esecutivo
- 18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi
- 18.5. Consolidamento della graduatoria
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
25. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
26. CODICE DI COMPORTAMENTO
27. ACCESSO AGLI ATTI
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

Il Comune di Ravenna in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 590 del 30.12.2025 di approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara, successive determinate di rettifica di alcuni elaborati n. 21 del 7.01.2026 prot. 7004/2026 e n. 271 del 3.2.2026 e della Determina Dirigenziale a firma del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti n. 280 del 4.02.2026

prot. 24498/2026 (determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice) pubblicata con la documentazione di gara indice una procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 71 del Codice finalizzata alla conclusione del contratto di appalto in oggetto.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

Si puntualizza che:

- la progettazione è stata oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 e secondo le indicazioni di cui all'Allegato I.7 e che il progetto a base di gara è stato validato (art 42 D.Lgs 36/2023) in data 27.11.2025 come risulta dal verbale p.g. 0256210 del 01/12/2025;
- l'istituzione dell'Ufficio di Direzione Lavori (ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14) e' avvenuto con Provvedimento n. 8194 del 17/12/2025 prot. n. 269701 del 17/12/2025;
- ai sensi dell'art 1 comma 2 lett a) e b) dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023, di aver verificato l'effettiva disponibilità e accessibilità dell'area e degli immobili interessati dai lavori, per cui la procedura di individuazione del contraente può essere avviata non sussistendo impedimenti al conseguente avvio dei lavori;
- il progetto relativo ai lavori da appaltare è inserito nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 - **Annualità 2026 CUI _L00354730392202400059** come aggiornato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.2026 ed è conforme agli strumenti urbanistici vigenti od adottati;
- l'appalto non ha interesse transfrontaliero;

Luogo di esecuzione dei lavori: frazione di Marina di Ravenna (RA).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento elDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- a) difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- b) **utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati:**

- 1) "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" e
- 2)"Termini ed utilizzo della piattaforma telematica" disponibili al seguente link:
https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti disponibili al link sopra riportato che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

In caso di **mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze**, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un **periodo massimo di 48 ore** dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante al seguente link https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp nella specifica scheda dedicata all'appalto, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

- Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una **durata superiore**, la stazione appaltante **rettifica il bando di gara** con indicazione della nuova scadenza.
- Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla **riedizione della procedura**. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti denominati: 1) "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" e 2) "Termini ed utilizzo della piattaforma telematica" disponibili al link indicato al paragrafo 1.1 che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b. omissis
- c. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - a. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - b. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - c. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione può avvenire, in base all'attuale configurazione della PAD utilizzata dalla Stazione Appaltante o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), o mediante username e password.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali **richieste di assistenza di tipo informatico** riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il Call Center tramite la sezione del portale "Assistenza operatori economici" al seguente **link**:

https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende :

A) gli Elaborati Progettuali che compongono il progetto esecutivo posto a base di gara ed è disponibile al seguente link di cui fa parte anche la Convenzione sottoscritta dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Ravenna e ricevuta in data 2.10.2024 (pg 214092/2024)

<https://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/1szCXkHGijMERnB>

B) il presente **Disciplinare di gara** e relativi allegati, vale a dire:

- **Modello 1-** Istanza di partecipazione alla gara (d'ora in poi **Mod. 1**)
- **Modello 1-bis_per consorziate indicate** (d'ora in poi **Mod. 1-bis**) ;
- **Modello 1-ter_per Avvalimento** (d'ora in poi **Mod. 1-ter**);
- **Documento di Gara Unico Europeo** (Mod. 2-DGUE)
- **Modello 3_elenco soggetti art 94 co. 3 codice e di cui all'art 85 Dlgs 159/2011, titolare effettivo e dichiarazione assenza conflitto di interessi** (d'ora in poi **Mod. 3**);
- **Modello 3A_Eventuali dichiarazioni personali conflitto di interessi** (d'ora in poi **Mod. 3A**);
- **Modello 3-bis_dichiarazioni_illeciti profess._ lett. g) ed h) art. 98 codice, co. 3 codice** (d'ora in poi **Mod. 3-bis**);
- **Modello 4_Offerta economica** (d'ora in poi **Mod. 4**);
- **Modello 5_Offerta relativa ai criteri di valutazione di natura "tabellare"** (d'ora in poi **Mod. 5**);
- **Modello 6_Esperienze pregresse** (con riferimento al criterio discrezionale D) (d'ora in poi **Mod. 6**);
- **Modello per l'attestazione dell'assolvimento della imposta di bollo;**

Inoltre la documentazione di gara comprende:

- il Modello per la giustificazione dei prezzi, la cui compilazione verrà richiesta all'operatore economico sottoposto a verifica di anomalia dell'offerta
- il Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione del 9.6.2020 (prot. Verb. 243);
- le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa come da manuali disponibili sulla Piattaforma **ai link indicati al precedente paragrafo 1.1**

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: [bandi di gara e contratti](#) accedendo alla PAD mediante il **segueente link** <https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?> nella sezione Gare e procedure e scrivendo, nei criteri di ricerca, "in corso" nel campo "stato".

Nella sezione dedicata alla presente procedura è altresì presente il link "Altri atti e documenti" per accedere agli atti della procedura pubblicati ai sensi dell'art 28 del Codice.

NELLA SEZIONE DEDICATA ALLA PRESENTE PROCEDURA È ALTRESÌ PRESENTE IL LINK "ALTRI ATTI E DOCUMENTI" PER ACCEDERE AGLI ATTI DELLA PROCEDURA PUBBLICATI AI SENSI DELL'ART 28 DEL CODICE.

2.2 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

È possibile richiedere chiarimenti e formulare quesiti sulla presente procedura **esclusivamente tramite la PAD entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** sul sito istituzionale <https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> nella scheda dettaglio procedura in oggetto sezione "**Comunicazioni della Stazione appaltante**". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

È possibile ottenere chiarimenti di natura amministrativa contattando i seguenti referenti dell'U.O. Gare e Contratti: tel 0544-482267 e/o tel. 0544-482122 e/o tel. 0544-482078, qualora sussistano effettive difficoltà e/o incertezze interpretative della disciplina di gara e delle modalità di compilazione dei documenti allegati (modelli dichiarativi) al presente disciplinare.

È possibile ottenere **chiarimenti di natura tecnica** contattando il Responsabile della U.O. Edifici non vincolati e impianti tecnologici **ing. Daniele Spedicato** tel. 0544-482615 - mail:danielespedicato@comune.ra.it oppure **all'arch. Carolina Cozzolino** tel. 0544-482841 - mail ccozzolino@comune.ra.it

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 82/2005 **tramite la PAD** e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

E' onere dell'operatore economico verificare che l'indirizzo PEC inserito in PAD in sede di registrazione sia corretto, lo stesso operatore economico si assume pertanto piena responsabilità in caso di mancata notifica automatica della PAD a causa di inserimento di un indirizzo errato (si ribadisce, infatti, che la PAD invia automaticamente una pec all'indirizzo inserito in anagrafica dagli operatori in sede di registrazione).

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO

La progettualità complessiva oggetto dell'intervento è finalizzata a potenziare il Polo collocato a Marina Ravenna (RA), via Ciro Menotti n. 48, ampliando gli spazi a disposizione dei laboratori, razionalizzando gli spazi destinati a funzioni accessorie e complessivamente migliorando la performance energetica del complesso infrastrutturale, puntando a supportare l'aumento delle attività di ricerca e innovazione che i CIRI – *Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale* dell'Università di Bologna svolgono nell'ambito del Tecnopolo della provincia di Ravenna, in adesione ai principi previsti per lo sviluppo della Strategia di Specializzazione Intelligente. L'intervento si pone in continuità con i precedenti interventi di recupero e funzionalizzazione di uno degli edifici ivi collocati e consentirà al Centro di ricerca di rafforzare la propria capacità di:

- rappresentare un punto di riferimento scientifico e di scambio interdisciplinare nell'ambito dei filoni di ricerca e trasferimento tecnologici strategici per il territorio;
- coinvolgere l'ecosistema produttivo e industriale del territorio;
- coinvolgere stakeholder, studenti, cittadinanza promuovendo iniziative pubbliche di carattere scientifico, tecnologico, industriale, divulgativo e di sensibilizzazione;

L'appalto ha per oggetto in particolare: lavori infrastrutturali mediante la realizzazione di nuovi laboratori di ricerca, realizzazione di nuovi servizi igienici nell'area dell'incubatore e ripristino di locali per il controllo e sicurezza dell'intero complesso e la realizzazione di un unico impianto fotovoltaico.

Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice, nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la stazione appaltante non suddivide l'appalto in lotti funzionali poiché l'intervento è un progetto unitario e integrato, nel quale i diversi blocchi risultano essere impiantisticamente interconnessi, in particolare riferimento al blocco "ex portineria" che costituirà la centrale di controllo di tutti gli impianti del Centro e la suddivisione in lotti (es. un lotto per i laboratori, uno per gli impianti fotovoltaici, uno per i servizi igienici) comprometterebbe la funzionalità complessiva e unitaria del progetto.

3.2 LAVORAZIONI E IMPORTO

L'intervento complessivamente si compone delle seguenti prestazioni con i seguenti importi:

Tabella LAVORAZIONI

Lavorazioni	Cat.	Importo in euro (comprensivo degli oneri sulla sicurezza)	% (sull'importo totale a base di gara)	Indicazioni ai fini della gara		
				Prev. o Scorpor.	Qualif. Obbligatoria	Prevalente /scorporabile/ subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	808.660,52	53,98	P	SI	Prevalente subappaltabile nel limite del 50% dell'importo della stessa
Impianti tecnologici	OG11	689.530,38	46,02	S	SI	subappaltabile al 100%

TOTALE APPALTO	1.498.190,90	100,00
-----------------------	---------------------	---------------

La suddetta identificazione della categoria scorporabile OG11 è motivata dal fatto che essa ha un'incidenza superiore al 10% del valore totale dell'appalto ed è anche singolarmente superiore a 150.000 euro;

Si precisa che le **lavorazioni che nell'elaborato "Computo metrico estimativo" sono state ricondotte alla OG12 - complessivamente sia di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori, sia inferiori a 150.000 euro - sono state accorpate, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla procedura di affidamento, nella categoria prevalente OG1.**

L'esecutore a qualsiasi titolo (appaltatore o subappaltatore o consorziato esecutore o componente del RTI, ecc) di queste lavorazioni riconducibili alla categoria OG12 dovrà necessariamente essere **iscritto all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) nella categoria 9**. Tale vincolo esecutivo è ulteriormente specificato al successivo paragrafo 9-E.

Qualora l'offerente non abbia tale iscrizione dovrà, al fine di evitare problemi in fase esecutiva del contratto nel caso risultasse aggiudicatario, indicare la volontà di subappaltarle in sede di offerta.

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 6.2. Per i requisiti di qualificazione si applica l'Allegato II.12 del Codice.

Importi in appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **€ 1.498.190,90.=** oltre IVA nei termini di legge, di cui **€. 12.631,51=** per oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso.

L'importo soggetto a ribasso ammonta pertanto ad €. 1.485.559,39. Tale importo comprende i costi della manodopera anch'essi ribassabili per le motivazioni espresse nella determina a contrarre fatto salvo il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

3.3 COSTI DELLA MANODOPERA E CCNL

Ai sensi di quanto indicato dall'art. 41 comma 14 del Codice e come specificato nell'art. 2 del **Capitolato speciale di appalto - Cod. Elaborato: CSA_Rev 2_n. 22 (d'ora in poi CSA)**, il costo della manodopera è stimato in complessivi **€ 323.397,43 =**.

L'incidenza complessiva del costo della manodopera stimato per l'appalto, come specificato nell'art. 2, punto 2.3 del CSA è **pari al 22,93%** dell'importo complessivo dei lavori.

Relativamente ai costi della manodopera, in linea con quanto sostenuto dall'ANAC con la Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, si ritiene che l'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale. Tale principio è stato sostenuto dal parere del MIT 19 luglio 2023, n. 2154 e dalle sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5665 del 9 giugno 2023 e del TAR Toscana n. 120 del 29.1.2024. In particolare secondo i giudici si deduce che il legislatore non ha voluto considerare tali costi fissi e invariabili, prevedendo anzi espressamente la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Recependo quanto sopra, nella disciplina della presente procedura di gara si prevede che i costi della manodopera, seppur sempre quantificati ed indicati separatamente negli atti di gara, devono rientrare nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente dando così la possibilità agli operatori economici di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14 ultimo periodo).

Ciò comporta che la Stazione appaltante ha l'obbligo di procedere, prima dell'aggiudicazione, sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia dell'offerta, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi (TAR Campania, sez. V, n. 6128 del 7 novembre 2023). In altri termini saranno considerati non ribassabili i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Pertanto, il costo della manodopera indicato dovrà essere tale da garantire – nel contesto dell'organizzazione aziendale degli operatori – i suddetti trattamenti salariali minimi inderogabili.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e 2bis del Codice i CCNL applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto risultano essere:

- il CCNL – per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative – codice alfanumerico **F012** per la categoria prevalente

- il CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 5 febbraio 2021, e successivo verbale d'incontro tra Federmeccanica, Assital, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL dell'11 giugno 2024, con cui sono stati previsti nuovi importi dei minimi tabellari, a valere dal mese di giugno 2024 - codice alfanumerico C011 –per l'esecuzione delle lavorazioni della categoria scorporabile OG11

3.4 FINANZIAMENTO

L'appalto è cofinanziato dall'Unione Europea e rientra nel PR FESR 2021-2027 -Azione 1.1.4 – 2.1.1. - 2.1.2 – 2.2.1. e 2.2.2 – 2.4.1 – 2.4.2 “Bando per ampliamento infrastrutture Tecnopoli” (delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 682/2024) il Programma regionale che definisce come la regione Emilia Romagna utilizzerà le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per realizzare interventi di sviluppo economico, sociale e territoriale, allineandosi agli obiettivi strategici dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027.

La realizzazione dei lavori dovrà avvenire rispettando quanto previsto all'art. 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060; pertanto dovrà rispettare e conformarsi al principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) e gli obiettivi ambientali individuati nell'art. 9 del Regolamento UE n. 852/2020

Il progetto presentato dal Comune di Ravenna, è stato ammesso a finanziamento con **delibera della Regione Emilia Romagna n. 682 del 22.04.2024** per la somma di euro 1.300.000,00 per la Sezione A (infrastrutture di ricerca) e per l'importo di euro 399.999,50 per la Sezione B (efficientamento energetico) pubblicata sul sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it> e sul Bollettino Regionale., quale contributo ai sensi della **delibera della Regione Emilia Romagna n. 661/2023** e ss.mm per la realizzazione del progetto presentato del Comune di Ravenna avente PG/2023/1198153 a cui è stato assegnato il CUP C63C23000900002.

3.5 DURATA

Ai sensi dell'art. 10 del CSA, il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in **270 (duecentosettanta) giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo predetto è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

3.6 REVISIONE PREZZI

Per quanto concerne la disciplina della revisione dei prezzi si applicano le disposizioni dell'art. 2 bis del Capitolato speciale di appalto.

3.7 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 28 del CSA “Modifica del contratto durante il periodo di efficacia”, le modifiche e varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Omissis (disposizioni per i beni culturali di cui all'Allegato II.18 art.21 D.Lgs. 36/2023).

Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126, comma 2 del Codice se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente sarà riconosciuto un premio di accelerazione nei limiti, termini e modalità previsti dalla suddetta norma e dall'art. 12 ter del CSA.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate (art. 65, comma 2, lettere e), f), g) ed h) del Codice) è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di **rilevanti indizi** tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 2 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (**di seguito: FVOE**) salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 22.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici **acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE**, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Requisiti generali

I requisiti generali di cui agli articoli che vanno dal 94 al 98 del Codice devono essere posseduti come segue. In caso di operatori di cui al secondo comma dell'art. 65, del d.lgs. 36/2023:

- lettera **a)**: dagli operatori stessi,
- lettere **b) e c)**: dai consorzi e dalle sole consorziate indicate per l'esecuzione (art. 67, comma 3, primo periodo, del codice),
- lettera **d)** (art. 67, comma 3, primo periodo, del codice):
 - nel caso in cui il consorzio stabile esegua i lavori con la propria struttura senza designare consorziate esecutrici: dal consorzio stabile e dalle consorziate che prestano/forniscono i requisiti speciali (art. 67, comma 3, primo periodo, del codice),
 - nel caso in cui il consorzio stabile esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara: dal consorzio stabile, dalle consorziate esecutrici e, nel caso in cui queste ultime acquisiscano i requisiti speciali tramite avvalimento (ex art. 67, comma 1, lettera c) ultimo periodo del codice), anche dalle ausiliarie che prestano i requisiti speciali,
- lettere **e), f), g) ed h)** da ciascuna impresa/soggetto del raggruppamento, consorzio ordinario, aderente alla rete o GEIE. Qualora uno di questi ultimi soggetti sia un consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato secondo comma dell'art. 65 del codice per lo stesso vale quanto sopra indicato per questa tipologia giuridica di soggetti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli **articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure** (c.d. self cleaning) **sufficienti a dimostrare la sua affidabilità**.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico **indica nel DGUE** la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici che eseguiranno le prestazioni di cui all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012 devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011. Con riferimento alla presente procedura ci si riferisce in particolare al **patto di integrità/protocollo di legalità** approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione del 9.6.2020 (prot. Verb. 243), messo a disposizione tra la documentazione di gara di cui al punto 2.1 del presente disciplinare.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti** che, al momento della presentazione dell'offerta, **non carcano nel FVOE (ove non sia già presente)**, **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, **unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità** ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si evidenzia in proposito che il decreto del 29 marzo 2022, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e a Famiglia pubblicato sul sito internet del Ministero in data 17/5/2022, come da comunicato del 28/5/2022 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 124 del 28.05.2022, ha definito le modalità e le tempistiche per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.

Tenuto conto di quanto previsto dal Parere MIMS 15 giugno 2022, n. 1366, si precisa che anche le eventuali imprese consorziate esecutrici o imprese ausiliarie (rispettivamente in caso di consorzi o in caso di avvalimento) debbano presentare il rapporto periodico riferito alla propria azienda, atteso che secondo giurisprudenza costante, il possesso dei requisiti generali di partecipazione è richiesto anche in capo alle stesse.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la **relazione** di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice (*relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile*).

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (QUALIFICAZIONE)

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 22 e la consultazione del Casellario Imprese presso il sito ANAC.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 6.1 e 6.2 a decorrere dalla data di presentazione delle relative offerte entro il termine perentorio stabilito nel presente disciplinare per la presentazione delle stesse.

Si precisa che ai sensi dell'art 100 comma 4 del Codice il possesso di attestazione di qualificazione SOA in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di ordine speciale.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE e/o consultazione della banca dati Telemaco per gli operatori stabiliti in Italia. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b. "Patente a crediti", ai sensi dell'art. 27 del D.LGS. 81/2008, così come modificato dall'art. 29 del D.L. 19/2024 c.d. decreto PNRR-quater (convertito con modificazioni della L. 56/2024).

E' richiesto il possesso della "patente a crediti" da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.LGS. 81/2008.

La mancanza del possesso della "patente a crediti" da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) è motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 15 del predetto D.LGS. 81/2008, sono escluse dalla dimostrazione del possesso della "patente a crediti" le imprese che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (D.LGS. n. 36 del 2023).

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 27 del D.LGS. 81/2008. Tale possesso deve essere autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Si puntualizza gli operatori economici privi di attestazione SOA con classifica pari o superiore alla III dovranno possedere e dichiarare il possesso della patente a crediti o, in alternativa, dichiarare che alla data di presentazione della propria istanza di partecipazione è stata inoltrata, ai sensi di legge, la richiesta per l'ottenimento dell'attestato della patente stessa all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Tali dichiarazioni devono essere fatte preferibilmente tramite il Mod. 1 – istanza di partecipazione ed eventualmente, qualora vi siano delle consorziate indicate come esecutrici dai consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) c) e d), tramite il Mod. 1-bis – dichiarazioni per le consorziate indicate.

In ogni caso la stazione appaltante considererà il possesso della patente come requisito necessario per addivenire all'aggiudicazione e pertanto l'aggiudicatario dovrà in ogni caso disporre della patente a crediti entro il termine previsto nel disciplinare di gara per addivenire all'aggiudicazione.

6.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

a) Per quanto riguarda la categoria prevalente OG1

- si richiede il possesso di attestazione SOA rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'Allegato II.12 al Codice la qualificazione nella Cat. OG1 con classifica adeguata. Trattandosi di categoria prevalente a qualificazione obbligatoria per la dimostrazione del suddetto requisito non è ammesso il subappalto qualificatorio.

b) Per quanto riguarda la categoria scorporabile OG11

- si richiede il possesso di attestazione SOA rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'Allegato II.12 al Codice la qualificazione nella cat. OG11 con classifica adeguata.

Per le motivazioni riportate nell'art. 2 del Capitolato speciale di appalto e visto il parere del MIT n. 3255 del 30.1.2025, tale categoria scorporabile è considerata a qualificazione obbligatoria.

Ai fini della partecipazione alla gara trova applicazione l'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 al codice e, pertanto, i concorrenti non in possesso di attestazione SOA nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria (cat. OG11) devono possedere una qualificazione nella categoria prevalente (cat. OG1) con classifica adeguata a coprire anche l'importo della suddetta categoria scorporata e indicare la volontà di subappaltare quest'ultima (c.d. subappalto "necessario" o "qualificatorio").

Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico dovrà dichiarare l'intenzione di avvalersi di altra Impresa qualificata per sopperire ai requisiti mancanti, indicandolo nel DGUE.

Non è ammibile la qualificazione nella categoria scorporabile ex art. 28 dell'Allegato II.12 ai sensi dell'art. 100 comma 4 del Codice perché l'appalto complessivamente superiore a 150.000 euro.

Le suddette qualificazioni sono richieste a pena di esclusione.

AI sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono considerate **inammissibili** le offerte che non hanno la qualificazione necessaria.

6.3 omissis

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo **65, comma 2, lettera e), f) g) ed h)** del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al **punto 6.1, lett. a)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla patente a crediti di cui di cui al **punto 6.1, lett. b)**, fatti salvi i casi di cui all'art. 27, commi 1 e 15 del D.LGS. 81/2008, deve essere posseduto da ciascuna impresa/soggetto del raggruppamento, consorzio ordinario, aderente alla rete o GEIE. Qualora uno di questi ultimi soggetti sia un consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato secondo comma dell'art. 65 del codice per gli stessi vale quanto di seguito indicato al successivo paragrafo 6.5 per questa tipologia giuridica di soggetti.

Requisiti di qualificazione

Il requisito relativo alla qualificazione di cui al **punto 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati.

- ai sensi dell'**articolo 68 comma 11** del Codice i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, **ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del Codice.**
- **essendo l'appalto in oggetto complessivamente superiore a 150.000 euro**, ai sensi dell'art. 100 co. 4, primo periodo del Codice la qualificazione deve in ogni caso essere dimostrata esclusivamente tramite **possesso di adeguata attestazione SOA** - rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ed in corso di validità **sia per la categoria prevalente che per la/e categoria/e scorporata/e, ove presenti;**
- ai sensi dell'**articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023**, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h) (GEIE), del codice, **le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.** I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Si ricorda che ai sensi dell'**articolo 2 dell'Allegato II.12 la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto;** nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si puntualizza che nel presente disciplinare di gara viene disapplicato quanto previsto nell'art. 2, comma 2, ultimo periodo dell'Allegato II.12 del Codice, secondo il quale nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio del c.d. "incremento del quinto" non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 dello stesso Allegato II.12 del Codice. Ciò in accoglimento del principio espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227 che, sulla scia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20, e della sentenza del Consiglio di

Stato, Sez. VII, 10/07/2023, pubblicata il 7/3/2024, nr. 6741, rileva come effettivamente il beneficio del c.d. “incremento del quinto” – ancorché formalmente escluso dalla norma regolamentare vigente – debba ormai poter essere utilizzato anche dalla mandataria senza alcuna limitazione, alla luce della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2022 (C-642/2020), ove si afferma che “l’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale (art. 83, comma 8, III periodo, del D.lgs. 50/2016 n.d.r.) secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria”.

Pertanto, nel caso di partecipazione di imprese raggruppate, ai fini della dimostrazione del requisito minimo di partecipazione per l’esecuzione dei lavori, la mandataria può avvalersi del c.d. “incremento del quinto” che prevede che le singole imprese possono partecipare ed eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Si puntualizza altresì che è consentito ai concorrenti singoli o raggruppati di avvantaggiarsi dell’incremento premiale del quinto sull’importo della categoria scorporata SOA **anche nel caso in cui quest’ultima sia acquisita in avvalimento** (vedi CdS, V, 26 maggio 2023, n. 5203).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI SOCIETÀ COOPERATIVE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA B) DEL CODICE) PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA C) DEL CODICE) E I CONSORZI STABILI (ART 45, COMMA 2, LETTERA D) DEL CODICE)

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1, lett. a) e il requisito relativo alla patente a crediti di cui di cui al punto 6.1, lett. b) (fatti salvi i casi di cui all’art. 27, commi 1 e 15 del D.LGS. 81/2008), deve essere posseduto – ai sensi e per gli effetti dell’art. 67, comma 3, ultimo periodo del codice - come segue.

In caso di operatori di cui al secondo comma dell’art. 65, del d.lgs. 36/2023:

- lettere b) e c): dai consorziati indicati per l’esecuzione;
- lettera d): dal consorzio stabile stesso nel caso esegua i lavori con la propria struttura senza designare consorziate esecutrici mentre, qualora esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, deve essere posseduto da queste ultime.

Requisiti di qualificazione

Trattandosi di appalto di lavori per il quale i requisiti speciali devono essere verificati tramite il possesso di idonea attestazione SOA, in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice **il possesso delle idonee attestazioni SOA in corso di validità è richiesto**:

- per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro [art. 65, comma 2, lettera b)] e per i consorzi tra imprese artigiane [art. 65, comma 2, lettera c)] con le modalità di cui all’art. 67, comma 5, del Codice;
- per i consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d)] con le modalità specificate all’art. 67, comma 1, lettere b) e c) del Codice a seconda che dichiari di eseguire, in caso di aggiudicazione, esclusivamente con la propria struttura senza designare le consorziate esecutrici oppure tramite le consorziate indicate in sede di gara.

Pertanto il consorzio stabile che esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara - al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica dei requisiti posseduti da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104 del Codice, dovrà anche specificare in sede di offerta le lavorazioni che saranno eseguite da ogni singola consorziata indicata per l’esecuzione, specificando altresì la categoria (prevalente e/o scorporabile) e relativi importi/quantità delle lavorazioni rispettivamente assunte da ciascuna consorziata. Ciascuna consorziata indicata come esecutrice **dovrà possedere, pena l’esclusione, attestazione SOA per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere oppure avvalersi di attestazioni SOA tramite idoneo avvalimento**.

Se invece il consorzio stabile esegue le lavorazioni esclusivamente con la propria struttura senza designare le imprese esecutrici, si applica l’art. 67 co. 1 lett. b) del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, **pena l'esclusione di entrambi i soggetti**, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale (art. 104 co 12 del Codice).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di Commercio (art. 104 co. 3 del Codice) e del possesso della patente a crediti.

L'impresa ausiliaria deve:

- c.i. possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c.ii. possedere i requisiti i di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c.iii. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione (DGUE e Mod. 1 ter).

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento-(anche premiale o misto).

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Con specifico riferimento all'**avvalimento premiale** si precisa che la Commissione giudicatrice valuterà il contenuto del contratto di avvalimento al fine di stabilire l'effettiva e concreta capacità dell'appaltatore di eseguire i lavori come risultanti dall'offerta tecnica, alla luce dell'efficacia ed effettiva ripercussione dell'ausilio ottenuto con avvalimento.

Per tale motivazione l'offerta tecnica rappresentata dal possesso delle **Certificazioni di gestione ambientale e gestione per la salute e sicurezza sul lavoro** potrà essere espressa anche per il tramite di un avvalimento premiale laddove le risorse, le procedure, l'organizzazione che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente siano tali da garantire che l'esecuzione dei lavori, da parte dell'ausiliato, avvenga nel rispetto dei principi e delle modalità organizzative di cui alle certificazioni medesime.

Con riferimento all'offerta tecnica rappresentata dal possesso della **Certificazione di parità di genere** in analogia a quanto a suo tempo assunto dalla giurisprudenza in merito alla certificazione di qualità, il contratto di avvalimento potrà essere ritenuto idoneo a conseguire la valutazione premiale solo nel caso in cui sia evidente che l'ausiliaria assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, ha permesso all'ausiliaria il conseguimento della certificazione di parità di genere.

8. SUBAPPALTO

Si applica l'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonchè la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 36, comma 1, quinto periodo del Capitolato speciale di appalto, il subappalto, richiamato quanto previsto dall'art. 119 comma 1 del Codice, è ammesso, con riferimento alle lavorazioni ricondotte alla categoria prevalente, nel limite del 50% (cinquanta per cento) dell'importo della stessa, così come è interamente subappaltabile la categoria scorporabile indicata nel disciplinare di gara.

Si precisa che – anche in ossequio al principio della tassatività delle cause di esclusione - l'eventuale indicazione, all'atto dell'offerta, di percentuali e/o quote di lavorazioni superiori ai suddetti limiti non comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara fermo restando che il subappalto, nella fase di esecuzione delle opere, potrà essere autorizzato esclusivamente entro i limiti sopra richiamati (T.A.R. Lazio, Roma, V, 28 novembre 2022, n. 15856).

L'operatore economico dovrà indicare in sede di offerta (*preferibilmente nel Mod. 1*), se intende rispettare la soglia non inferiore 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese oppure, in alternativa, se non intende rispettare tale quota indicando, in tal caso, la quota in percentuale inferiore al 20% delle prestazioni che subappalterà alle piccole e medio imprese specificando contestualmente le ragioni a giustificazione di tale scelta (*in relazione all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento*), senza dover indicare, stante l'applicabilità del normale regime del subappalto, le imprese future affidatarie.

Non sono previste altre limitazioni specifiche ai sensi dell'art. 119, comma 2, terzo periodo del Codice stesso.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, co. 17, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e dell'art. 36, comma 11 del CSA, non vi sono prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. subappalto a cascata). **Ai sensi dell'art. 119, comma 17, ultimo periodo del Codice**, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dallo stesso art. 119 e da altri articoli del codice in tema di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice e dell'art. 36, comma 10, secondo periodo del CSA, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle della categoria prevalente o della categoria scorporabile (art. 11, commi 2 o 2bis del Codice).

In caso di subappalto il possesso della **"Patente a crediti"**, ai sensi dell'art. 27 del D.LGS. 81/2008 così come modificato dall'art. 29 del D.L. 19/2024, verrà richiesto al subappaltatore al momento della autorizzazione allo stesso subappalto.

Le dichiarazioni relative al subappalto devono essere riportate **nel DGUE e/o preferibilmente nel Mod. 1** – Istanza di partecipazione alla gara.

9. CLAUSOLE SOCIALI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Clausole sociali.

9.A

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nella cat. prevalente OG1 l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nelle prestazioni relative alla Cat. scorporabile OG11 l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici partecipanti alla procedura e l'aggiudicatario dovranno rispettare **i requisiti necessari all'ammissione** di cui all'art. 1, comma 1 (così come previsto nel precedente paragrafo 5 del disciplinare di gara) e di cui all'art. 1 comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice come di seguito indicato.

9.B Omissis (obbligo di riassorbimento del personale)

L'operatore economico aggiudicatario, in sede di esecuzione del contratto, dovrà rispettare le seguenti condizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice:

9.C Con riferimento a quanto previsto dal **comma 4** dello stesso allegato II.3, il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al **30 per cento** delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al **30 per cento** delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (**Adozione delle linee guida** volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle **linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice**].

9.D Con riferimento a quanto previsto dai commi 1, *commi 2 e 3* dello stesso allegato II.3:

- Gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50 (=cinquanta)**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro 6 (=sei) mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Gli operatori economici che occupano un **numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, sono tenuti, entro 6 (=sei) mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

9. E - Vincoli esecutivi e particolari condizioni di appalto.

Per l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto che gli operatori economici, in sede di presentazione dell'offerta, dichiarino espressamente ed irrevocabilmente di accettare i seguenti requisiti particolari, al fine di rispettare i vincoli temporali imposti dal bando della Regione Emilia Romagna a cui l'Ente ha partecipato ottenendo il finanziamento e dalla consequenziale convenzione sottoscritta. Pertanto l'operatore economico **dichiara di accettare l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D.lgs 36/2023 entro la metà di maggio e di prendere atto che come specificato nel Bando della Regione Emilia Romagna e nella convenzione sottoscritta, i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 30/09/2027 (collaudo tecnico-funzionale compreso);**

In virtù dell'art 18 comma 3 lett d) del Codice alla presente procedura non si applica il termine di cd "stand still" di cui al comma 3 del medesimo articolo; in caso di mancata disponibilità alla stipula, l'aggiudicatario incorrerà in grave responsabilità precontrattuale, con possibile revoca dell'aggiudicazione in danno;

Inoltre l'operatore economico dichiara:

a)- di accettare i vincoli previsti dagli artt. 6 quinquies, 8-bis, 11-bis, 11-ter, 12, 47 e 47-bis del CSA;

b)- di accettare la condizione per cui la **responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali** eventuali, che dovessero prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, **rimane totalmente a carico dell'appaltatore** e che rimangono a capo dell'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs. 152/2006 al produttore/detentore. La Stazione appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che le previsioni di cui al presente punto verranno inserite nel contratto di appalto;

c)- di aver presa completa conoscenza della circostanza che nell'ambito delle lavorazioni oggetto del presente appalto sono o potrebbero essere presenti attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 quali:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiana dei cantieri.

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti) e che qualora siano affidate in subappalto e/o tramite sub contratto, l'appaltatore dovrà indicare, prima della loro esecuzione, chi le eseguirà. Inoltre, per tutti i contratti o subcontratti che prevedano lavorazioni per le quali l'art. 1 comma 53 della legge 190/2021 richieda l'iscrizione alla white list, prima del deposito del contratto di subappalto o della comunicazione dei sub-contratti che non sono subappalti, è obbligo dimostrare l'iscrizione del subappaltatore alla white list.

d)- per le lavorazioni riconducibili alle cat. OS28 e OS30 (rientranti nella Cat. OG11) ed indicate nel CME, è richiesto:

- d1)- il possesso delle abilitazioni di cui all'art 1, comma 2 del DM 37/08 lett c), e) g) (per la CAT. OS28) e di cui all'art. 1 comma 2 lett a) e b) (per la CAT. OS30) - e il
- d2)-possesso della Certificazione – F-Gas disciplinata dal PDR 146/2018;

e) per le lavorazioni riconducibili alla OG12 e accorpate nella Cat. prevalente OG1 ed indicate nel CME, è inoltre richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) nella categoria 9 specifica.

Con riferimento specifico ai vincoli esecutivi di cui alle lettere c), d) ed e) di cui sopra, il concorrente aggiudicatario (singolo o associato) dovrà obbligatoriamente dimostrare, al momento della conclusione del contratto o comunque prima della consegna lavori, di possedere in proprio o tramite terze imprese le suddette abilitazioni, certificazioni ed iscrizione all'Albo, esponendosi, in caso contrario, a grave inadempimento comportante la risoluzione del contratto in danno (in caso di contratto già stipulato) o alla revoca dell'aggiudicazione per impossibilità di addivenire alla stipula per fatto imputabile all'aggiudicatario (in caso di consegna lavori sotto la riserva di legge). Pertanto, qualora l'offerente non abbia le suddette abilitazioni, certificazioni ed iscrizione all'Albo dovrà indicare la volontà di subappaltare in sede di offerta le relative specifiche lavorazioni per le quali le stesse sono richieste.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del Codice la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

11.1. Si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo obbligatorio nei luoghi oggetto di intervento, in quanto, come motivato dal RUP nel referto avvio gara, il sopralluogo permette di valutare compiutamente la cantierizzazione e lo stato degli immobili soggetti a lavorazioni, al fine di calibrare, nel supremo interesse dell'amministrazione comunale, un'offerta tecnica ed economica seria e consapevole.

Il sopralluogo, con le modalità di seguito declinate, dovrà obbligatoriamente essere effettuato da parte dell'impresa che assumerà i lavori

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa di costruzioni, come risultante da certificato CCIAA;
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;
- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa di costruzioni;
- soggetto diverso munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa di costruzioni e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Si puntualizza che per dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, o co.co.co e co.co.pro. Non saranno riconosciute valide altre tipologie di rapporto quali lavoratori occasionali temporanei con incarichi di lavoro autonomo o titolari di vaucher.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può, relativamente al presente appalto, ricevere l'incarico da più concorrenti. Il soggetto che abbia delega/procura da più operatori economici potrà effettuare il sopralluogo richiesto per la presente gara solo per uno di essi.

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un dipendente del Comune ed esclusivamente in una delle seguenti giornate:

17.02.2026
19.02.2026
24.02.2026
26.02.2026
05.03.2026

La visita deve essere **prenotata tassativamente entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo**, scrivendo alla seguente email: amministrativoedilizia@comune.ravenna.it (Ufficio di Segreteria del Servizio Edilizia Pubblica: tel. 0544.482652 dott. Alfonso Ianniello - 0544 – 482712 dott.ssa Giulia Molduzzi) e confermando la prenotazione al seguente indirizzo PEC: edilizia.comune.ravenna@legalmail.it

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del **ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.**

11.2. In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato:

- **dal consorzio**

oppure

- **su delega del consorzio, da parte di almeno una delle consorziate che in fase di gara saranno indicate per l'esecuzione.**

Relativamente ai sopralluoghi in caso di R.T.I. o consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del codice, i soggetti persone fisiche delle imprese del R.T.I. o del consorzio o delle consorziate che possono effettuare il sopralluogo, sono le stesse indicate al precedente punto 11.1, con riferimento alle imprese singole. Quindi nel caso il sopralluogo venga effettuato da un dipendente della consorziate indicata questi si dovrà presentare con entrambe le deleghe (quella con cui il consorzio delega l'esecutrice al sopralluogo e quella del legale rappresentante dell'esecutrice con cui viene delegato il proprio dipendente)

In caso di R.T.I. costituito o costituendo il sopralluogo deve essere effettuato:

- **dalla mandataria**

oppure

- **da parte di almeno un'impresa mandante del R.T.I. purché le sia stata rilasciata regolare delega dalla mandataria.** L'esecuzione del sopralluogo da parte dell'impresa mandante in assenza della delega previamente rilasciata dalla mandataria del futuro raggruppamento, rappresenta una carenza dell'offerta e del suo contenuto, come tale insanabile, dando pertanto luogo alla **esclusione dalla gara.**

L'adempimento verrà verificato d'ufficio mediante consultazione dall'elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tenuto dalla stazione appaltante stessa.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, sarà comunicato dal Servizio al momento della prenotazione del sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' A.N.A.C.

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00= (euro centosessantacinque//00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 **ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 13.03.2026 a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta presentata purché tale offerta risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza (si veda art. 69 del R.D. n. 827/1924 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e T.A.R. Napoli, sez. I, n. 3258 del 20 maggio 2024).

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1

Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sulla PAD dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nella PAD stessa (per i singoli file il limite è di 50 MB mentre l'intera busta telematica il limite è di 100 MB). In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.

Si precisa che la PAD, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L’“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata: gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite la Piattaforma, riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione/profilazione, dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo. Nel caso gli operatori economici non ricevessero conferma del numero di protocollo, potranno contattare il call center **con le modalità indicate al paragrafo 1.3 (Assistenza operatori economici)** oltre che verificare sul sito internet del Comune che non ci siano temporanei problemi del software di gestione documentale- protocollazione, tali notizie sono consultabili, qualora esistenti, al seguente link:
https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_atti_doc_gen.wp

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni **di cui al successivo paragrafo 15** sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria (ove richiesta), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e **comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta** risultante dall'apposizione di marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa; pertanto, la mera firma digitale non è ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione. La prova inerente la certezza della data è a carico dell'offerente;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria e/o l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza (ove richiesta dal disciplinare di gara);
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1;
- l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 (art. 1, comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice) e, per i concorrenti che occupano **oltre 50 (=cinquanta) dipendenti**, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, **purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte** (art. 1, comma 1 e dell'Allegato II.3 al Codice);
- l'omesso **impegno ad assicurare**, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare (art. 1, comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice);
- l'omessa indicazione delle quote di lavorazioni assegnate alle consorziate esecutrici indicate dai consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice.
- l'omessa dichiarazione del possesso della "patente a crediti", citata al paragrafo 6.1 lett. b) del bando-disciplinare di gara, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un **termine di 5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (**Mod. 1**)
- 2) modello per le consorziate indicate (**Mod. 1-bis**) (*eventuale*);
- 3) modello per ausiliaria in caso di avvalimento (**Mod. 1-ter**) (*eventuale*);
- 4) DGUE;
- 5) dichiarazione relativa all'identificazione dei soggetti di cui all'art 94 comma 3 del codice, art 85 Dlgs 159/2011, **titolare effettivo nonché dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (Mod. 3) ed eventuali dichiarazioni personali conflitto di interessi (Mod. 3A)**;
- 6) modello per la dichiarazione degli illeciti professionali di cui alle lett. g) ed h) art. 98 codice (**Mod. 3-bis**) (*eventuale*)
- 7) procura (*eventuale*);
- 8) **documentazione** in caso di avvalimento di cui al punto 15.3 (*eventuale*);
- 9) **documentazione** per i soggetti associati di cui al punto 15.4 (*eventuale*);
- 10) **attestazione** del pagamento all'ANAC del contributo per la partecipazione alla gara di cui al precedente paragrafo 12;
- 11) **documentazione** attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo;
- 12) **documento** che attesta l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio;
- 13) *omissis* (garanzia provvisoria)
- 14) **[solo nel caso in cui l'operatore economico non l'abbia già inserito nel FVOE]** per gli operatori economici che occupano oltre 50 (=cinquanta) dipendenti: **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, **unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità** ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità così come previsto all'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 al Codice (successivo paragrafo 15.1 al lett. f.4)

Si invitano gli operatori economici a non inserire nella documentazione di cui al presente paragrafo 15 dati personali non espressamente richiesti in quanto ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. 36/2023 gli atti prodotti possono essere acquisiti e/o visibili tramite la PAD ad altri operatori partecipanti.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato **Mod. 1- domanda di partecipazione**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche di esclusione** di cui all'**articolo 94 commi 1 e 2** del Codice sono rese dall'operatore economico **in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3** (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno del **Mod. 3**).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione** di cui all'**articolo 98, comma 3, lettere g) ed h)** del Codice sono rese dall'operatore economico **in relazione ai soggetti di cui al punto precedente** (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno del **Mod. 3**).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.**

Con riferimento alle **cause di esclusione (non automatiche)** di cui all'**articolo 95** del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Le dichiarazioni di cui sopra riferite alle cause di esclusione non automatica (artt. 95 comma 1 e 98 del Codice) devono essere fornite mediante compilazione: della **parte III sezione C del DGUE** di cui all'art. 91 del Codice messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e dell'eventuale **Mod. 3-bis _illeciti professionali gravi** di cui all'art. 98, comma 3 lettere g) ed h) del codice predisposto dalla stazione appaltante, ovvero mediante specifici allegati predisposti dall'operatore economico. In particolare, tramite i predetti documenti (DGUE, Mod. 3-bis ovvero specifici allegati), sarà **onere dell'operatore economico riportare tutti gli eventuali elementi dai quali desumere la sussistenza dell'illecito professionale** (art 98 c. 3 del Codice) ed in specifico:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di non aver ottenuto informazioni riservate a proprio vantaggio di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che comunque la violazione è stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando/spedizione della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione);
- g) contestata la commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023 (*indicati nel Mod. 3*) di **taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;**
- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, (*indicati nel Mod. 3*), **di taluno dei seguenti reati consumati:**
 1. abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 2. bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3. i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
4. i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
5. i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Si precisa che con riferimento alle fattispecie degli **illeciti professionali gravi di cui all'art. 98, comma 3 lettere g) ed h) del codice** si richiede agli operatori economici di utilizzare **preferibilmente il Mod. 3-bis** predisposto dalla stazione appaltante, **al fini di consentire alla stessa una più agevole gestione dei dati personali potenzialmente rinvenibili in tali dichiarazioni meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa.**

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non **risultino nel FVOE**, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Ai sensi dell'art. 96 comma 14 del Codice l'omissione dei tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'art. 98 del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

In caso di consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d)], il possesso delle idonee attestazioni SOA in corso di validità è richiesto con le modalità specificate all'art. 67, comma 1, lettere b) e c) del Codice. Pertanto il consorzio stabile che esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara - al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica dei requisiti posseduti da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 - dovrà anche specificare in sede di offerta le lavorazioni che saranno eseguite da ogni singola consorziata indicata per l'esecuzione specificando altresì la categoria (prevalente e/o scorporabile) e relativi importi/quantità, delle lavorazioni rispettivamente assunti da ciascuna consorziata.

Nella domanda di partecipazione alla gara il concorrente dichiara, anche mediante compilazione del **Mod. 3**:

- i dati identificativi (*nome, cognome, codice fiscale e carica rivestita*) dei soggetti di cui all'**art. 94, comma 3, del Codice ivi incluso l'amministratore di fatto**, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; i dati identificativi dei **soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011** e qualora si tratti di appalti PNRR, PNC o FINANZIATI con FESR o FSC i dati identificativi del titolare effettivo;

Nella domanda di partecipazione alla gara il concorrente DICHIARA mediante la compilazione del **Mod. 1**:

- a) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, **INSERISCE nel FVOE e/o allega idonea documentazione** che dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

b1) [solo per gli operatori economici non in possesso di attestazione SOA con classifica pari o superiore alla III]

- di essere in possesso della "patente a crediti" ai sensi dell'art. 27 del D.LGS. 81/2008, così come modificato dall'art. 29 del D.L. 19/2024, convertito con modificazioni della L. 56/2024 (*per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è*

sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana),

oppure, in alternativa

- di aver inoltrato richiesta all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), anteriormente alla data di presentazione della propria istanza di partecipazione, per l'ottenimento dell'attestato della stessa patente a crediti;
 - c) **di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente**, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020 e che quest'ultimo essendo equivalente, assicura le medesime tutele, economiche e normative ai lavoratori di quello indicato dalla stazione appaltante, esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 36/2023 ed in specifico dall'art 11 e dall'Allegato I.01;
 - d) di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.
 - e) **di accettare, in caso di aggiudicazione, le clausole sociali ed i requisiti particolari indicati al paragrafo 9;**
 - f)
- f.1)- con riferimento a quanto previsto dai commi 4 e 7 dell'Allegato II.3, di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, a **mantenere il vincolo di assunzione di una quota pari almeno al 30% di giovani e donne**;
- f.2) il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara;
- f.3) - di avere assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 oppure di non essere assoggettato agli obblighi assunzionali di cui alla legge n. 68/1999 specificandone le motivazioni;
- f.4)- **in base al numero dei dipendenti occupati, alternativamente**
- (Per gli operatori economici che occupano oltre 50 (=cinquanta) dipendenti)*
- **di INSERIRE nel FVOE, ove non già presente** copia dell'**ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'**attestazione di conformità** a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero in mancanza di tale trasmissione, unitamente all'**attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità e autorizzando** il Comune di Ravenna alla pubblicazione del rapporto di cui sopra ai sensi dell'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3 al Codice
- ovvero in alternativa***
- (Per gli operatori economici che occupano un numero da 15 a 50 dipendenti)*
- **di impegnarsi**, in caso di aggiudicazione, a predisporre una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta **che dovrà essere consegnata**, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, **entro 6 mesi dalla stipula del Contratto, autorizzando il Comune di Ravenna alla pubblicazione della relazione di cui sopra ai sensi dell'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3 al Codice**;
 - **dichiara** che, **nei dodici mesi antecedenti** alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 o all'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 (**mancata consegna della relazione di genere entro 6 mesi dalla conclusione del contratto**);
 - **di impegnarsi**, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, **entro 6 mesi dalla stipula del Contratto** una **relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte**. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali

aziendali, **autorizzando** il Comune di Ravenna alla pubblicazione delle relazioni di cui sopra ai sensi dell'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3 al Codice.

in ogni caso

- di prendere atto che ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato I.3 al Codice, è prevista l'**applicazione delle penali di cui all'art. 12 comma 1bis del CSA per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ai commi 2, 3, 4 dello stesso articolo 1 dell'Allegato I.3 al Codice**, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

- g) di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
 - h) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Ravenna** nelle sottosezioni Disposizioni generali – Atti generali raggiungibile al **link indicato al paragrafo 24** e che si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la **risoluzione del contratto**;
 - i) di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione del 9.6.2020 (prot. Verb. 243);
 - j) di essere iscritto o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura competente oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura competente
 - k) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia,
 - l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- I) di aver preso visione e di accettare il **trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 27 e di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE**, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 e per le altre finalità previste dal Codice.

Inoltre il concorrente **DICHIARA** sempre mediante la compilazione del **Mod. 1**:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara **di cui fa parte anche il progetto esecutivo posto a base di gara e la Convenzione sottoscritta ricevuta dal Comune di Ravenna (pg. 0214092/2024 del 2/10/2024)** ribadendo di non avere riserva alcuna in ordine alla eseguibilità dei lavori in appalto ;
2. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
3. di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 96 comma 14 del Dlgs 36/2023, l'operatore ha l'**obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95**, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale (FVOE) e che l'omissione della predetta comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'art. 98 del Codice;
4. **remunerativa l'offerta economica** presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione del contratto;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta.
5. di **accettare le modalità di comunicazione e pubblicazione** degli atti della procedura da parte della stazione appaltante indicate al paragrafo "Accesso agli atti";
6. di prendere atto che **nessun segreto tecnico commerciale è presente nell'offerta economica e nella dichiarazione relativa alla illustrazione dettagliata del costo della manodopera** e conseguentemente di acconsentire alla pubblicazione integrale della propria offerta economica e della dichiarazione relativa al dettaglio del costo della manodopera dichiarata;

- inoltre relativamente all'offerta tecnica **di autorizzare**, nel caso in cui ricorrono le ipotesi di cui all'art. 36 commi 1 e 2 del Codice, la messa a disposizione dell'offerta tecnica presentata con la sola eccezione delle parti che costituiscono segreto tecnico/commerciale come espressamente indicato fin dal momento della presentazione dell'offerta stessa e di prendere atto che la stazione appaltante procederà alla messa a disposizione dei concorrenti dell'offerta presentata nella sua interezza, qualora all'interno della busta tecnica non siano **espressamente indicate** le parti sottratte all'accesso e le relative motivazioni e non sia prodotto un ulteriore file, già oscurato delle parti in argomento (paragrafo 16 del presente disciplinare di gara).

6. dichiara di aver preso visione dei luoghi secondo le modalità previste dal presente disciplinare di gara al paragrafo 11;

15.1.A La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di Euro 16,00.

Il bollo potrà esser pagato con contrassegno telematico allegando all'interno della busta A), copia scansionata del **MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** senza necessità di sottoscrizione digitale.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, **allega**:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) il DGUE e le dichiarazioni di cui al **Mod. 3** per ciascuna ausiliaria ed eventualmente il Mod. 3bis
- 4) dichiarazioni di impegno dell'ausiliaria di cui all'allegato **Mod 1-ter**.
- 5) il consenso al trattamento dei dati tramite **il fascicolo virtuale**, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati (tramite **Mod 1-ter**);

Il concorrente dovrà allegare ai sensi dell'art. 104, comma 4 del D.lgs. 36/2023, la dichiarazione dell'ausiliario di:

- di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- di essere consapevole che, in base all'art. 104, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto e che in relazione alle verifiche di cui al precedente punto, il responsabile unico del procedimento accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento (**preferibilmente utilizzando il mod. 1-ter**).

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità sotto riportate, a pena di inammissibilità dell'offerta. **L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1.A e deve contenere – a pena di esclusione :**

1) relazione dell'offerta tecnica, articolata in tanti paragrafi quanti sono i criteri di valutazione discrezionali (A B C D E F G H I L) indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, da caricarsi tramite l'*upload* del file firmato digitalmente.

La relazione tecnica nel suo insieme non può superare complessivamente le nn. 8 facciate a video formato A4.

I concorrenti possono scegliere liberamente la lunghezza di ciascuno dei paragrafi, purché nel suo insieme, complessivamente, la relazione non superi il predetto numero di facciate a video.

Inoltre in aggiunta alla relazione tecnica di cui sopra:

1.1) ai fini della valutazione di cui al criterio B, andrà allegato il **cronoprogramma operativo dei lavori** esplicativo anche delle tipologie di squadre che si propone di attivare per le diverse fasi delle lavorazioni.

1.2) ai fini della valutazione di cui al criterio D, andranno allegate le schede (redatte secondo il **Mod. 6** messo a disposizione dalla Stazione Appaltante) relative alle pregresse esperienze su lavori di rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico di infrastrutture di ricerca e Tecnopoli. **Saranno valutate massimo n. 3 precedenti esperienze**, si chiede quindi ai concorrenti di presentare massimo n. 3 schede redatte secondo il Mod 6.

I documenti di cui ai precedenti punti **1.1) e 1.2)** non concorrono a formare il numero di facciate massime richieste per la relazione tecnica di cui al punto 1), ma sono documenti ulteriori rispetto alle 8 facciate a video formato A4 indicate per la Relazione Tecnica.

2) Dichiarazioni relative all'offerta rispetto ai criteri di natura tabellare (M N O) e copia delle certificazioni indicate;

3) Dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza e copia firmata dell'offerta tecnica oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali come precisato nel successivo paragrafo 16.1 (**eventuale**).

Si precisa quanto segue.

1) La relazione dell'offerta tecnica di cui al precedente punto 1), deve essere caricata tramite l'upload di un unico file firmato digitalmente.

Con riferimento alla Relazione Tecnica non saranno prese in considerazione le facciate ulteriori a quelle massime stabilite, mentre potranno essere aggiunti allegati grafici che però dovranno riportare solo ed esclusivamente disegni ed eventualmente legende dei simboli grafici. Eventuali testi, note e tavole non oggetto di quanto richiesto non verranno presi in considerazione.

La mancata presentazione della Relazione Tecnica nel suo insieme comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza di alcuni dei singoli paragrafi relativi ai criteri di valutazione discrezionali, comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a zero rispetto al singolo criterio mancante e l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la commissione ritenga che i

contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

2) L'Offerta relativa ai criteri di valutazione tabellari M (Certificazione ambientale ISO 14001 e/o Registrazione Emas), N (Certificazione del sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro conforme alla norma UNI ISO 45001:2018 ovvero UNI EN ISO 45001:2023) ed O (Certificazione di parità di genere in base alla norma UNI/PdR 125:2022) e dichiarazione di impegno al mantenimento della/e certificazione/i per tutta la durata dell'appalto, da presentare, seguendo preferibilmente l'impostazione del Mod. 5 predisposto dalla stazione appaltante e copia della documentazione a comprova, relativa ai criteri tabellari (certificazioni/registrazioni) o l'indicazione dei siti informatici in cui siano reperibili.

Si precisa che per i predetti criteri tabellari per l'attribuzione dei relativi punteggi – anche se viene richiesta la produzione di copia della/e certificazione/i - sarà comunque in ogni caso necessaria la produzione delle dichiarazioni di offerta tramite il Mod. 5 o dichiarazioni esattamente equivalenti e rigorosamente rispettose di quanto indicato nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1 relativa ai predetti criteri di valutazione e di quanto precisato in calce alla predetta tabella. Pertanto **in caso di produzione della sola copia della certificazione senza le relative dichiarazioni non saranno attribuiti i relativi punteggi**.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

Si precisa che gli operatori economici **non possono presentare varianti in sede di offerta (varianti progettuali)**. Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del CSA e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta per la parte tecnico/qualitativa, miglioramenti ed integrazioni, assumendo a riferimento i criteri di valutazione elaborati della stazione appaltante di cui al successivo paragrafo 18 e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel CSA. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali) e sono ricomprese nell'importo complessivo dell'appalto.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito dell'importo contrattuale (determinato dal ribasso offerto) che deve risultare, anche a tal fine, adeguato. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi di quanto offerto.

16.1 INDICAZIONI IN MERITO ALL'ACCESSO E ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA:

L'operatore economico **allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare e **una copia firmata dell'offerta tecnica completa adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali**.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di procedere tempestivamente alla messa a disposizione dell'offerta (nei casi e nelle forme di cui all'art 36 del Codice), **qualora non sia stato presentato all'interno della busta contenente l'offerta tecnica il file dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata, verrà posta a disposizione degli altri concorrenti l'offerta tecnica completa**. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Si evidenzia che la Stazione Appaltante non aderirà a richiesta di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni e/o che riguardano parti eccessivamente ampie dell'offerta tecnica in quanto gli offerenti si dovranno limitare a richiedere il diniego all'accesso **solo per quelle specifiche frasi e/o singoli paragrafi che effettivamente contengono informazioni che rappresentano segreti tecnici o commerciali**.

A tal fine di precisa che la concreta sussistenza di un segreto industriale o commerciale, ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (c.d. codice della proprietà industriale), è costituito dalle informazioni aziendali e dalle esperienze tecnico-industriali - ivi comprese quelle commerciali «soggette al legittimo controllo del detentore - ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».

Inoltre si evidenzia che la Stazione Appaltante ritiene che nella definizione di *segreti tecnici o commerciali* non possa ricadere qualsiasi elemento di originalità dei profili tecnici e qualitativi dell'offerta, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, idee e soluzioni differenti da proporre al committente; coerentemente a quanto sostenuto in

giurisprudenza si riconosce la natura di "segreto tecnico/commerciale meritevole di protezione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, in ossequio a quella giurisprudenza che afferma che la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata a quelle elaborazioni di carattere specialistico, suscettibili di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e che siano in grado di differenziare il valore del servizio offerto, con conseguente interesse a che gli altri concorrenti non ne vengano mai a conoscenza". (Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Ordinanza n. 2024 del 11.11.2024, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez I sent. 543 del 7.03.2022 e Sez IV n. 203 del 23.01.2023) Ne consegue che non qualsiasi elemento di originalità del servizio offerto è riconducibile entro la categoria dei segreti tecnici o commerciali, perché è inevitabile che ogni operatore possieda elementi che differenzino la propria organizzazione e la propria offerta in una procedura di tipo comparativo, ma la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, e siano in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (cfr. T.A.R. Campania, Salerno Sez. II, 24 febbraio 2020, n. 270 e T.R.G.A. Trento sen. n. 158 del 28.10.2024).

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità sotto riportate, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1.A e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi (utilizzando preferibilmente il Mod. 4 messo a disposizione dalla Stazione Appaltante):

1. il ribasso unico percentuale offerto sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara (Cod Elaborato EPU n. 13) riferito ai lavori soggetti a ribasso di euro **1.485.559,39** al netto dei costi sulla sicurezza non soggetti a ribasso, così come indicati al precedente paragrafo 3.2, nonché, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice;
2. il costo della manodopera
3. gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I ribassi percentuale di cui sopra devono essere espressi impiegando al massimo 2 decimali.

La mancata indicazione dei ribasso percentuale offerto e/o degli oneri della sicurezza e/o del costo della manodopera, comporterà l'esclusione dell'offerta, senza possibilità di attivazione del soccorso istruttorio.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e pertanto si intenderanno come non presentate. L'operatore economico potrà modificare, cancellare e ritrasmettere la propria offerta entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta ("FINE RICEZIONE OFFERTE").

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (Criteri A B C D E F G H I L M N O)	90
Offerta economica (Criterio P)	10
TOTALE	100

Si precisa che le offerte tecniche relative ai criteri discrezionali (D) indicati nella tabella di cui al precedente sottoparagrafo 18.1 e relative ai criteri tabellari T (non soggetti a riparametrazione) dovranno essere inserite nella busta telematica contenente l'offerta tecnica.

L'offerta economica dovrà essere inserita nella busta telematica – OFFERTA ECONOMICA.

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

[criteri qualitativi o discrezionali (colonna D)] Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della **discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice**.

[criteri quantitativi (colonna Q)] Nella colonna identificata con la lettera Q **vengono indicati i “Punteggi quantitativi”**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. *[non presenti in questa procedura]*

[criteri tabellari (colonna T)] Nella colonna identificata con la lettera T **vengono indicati i “Punteggi tabellari”**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è assegnato automaticamente ed in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, così come meglio specificato nella descrizione degli stessi singoli criteri di valutazione.

Si precisa che un criterio motivazionale comune alla valutazione di tutti i criteri discrezionali dell'offerta tecnica sarà rappresentato dal rispetto di quanto indicato nel paragrafo 16 del presente disciplinare, dalla chiarezza, sinteticità delle indicazioni contenute nella relazione tecnica che ne valorizzino il contenuto e dalla loro idoneità a tradursi in chiari e precisi obblighi contrattuali, verificabili in fase esecutiva.

Agli effetti della valutazione, che sarà eseguita come indicato nella tabella che segue, non sarà considerata documentazione standard, ma si valuteranno solo gli elementi e le soluzioni che siano riferiti allo specifico cantiere e all'esecuzione delle opere oggetto della presente procedura.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

Nel seguito si useranno i termini criteri discrezionali o criteri qualitativi come sinonimi riferendosi entrambi ai criteri con “Punteggi discrezionali” (D).

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Punti Totali MAX	Punti D MAX	Punti Q MAX	Punti T MAX
A	<p>Organizzazione generale della commessa. <i>Con riferimento al presente criterio di valutazione, il Concorrente, dopo l'approfondimento sulle previsioni progettuali, dovrà esporre la propria proposta sull'organizzazione del cantiere e sullo svolgimento dei lavori prevedendo almeno quanto di seguito:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • valutazione del contesto ambientale in cui si inserisce il cantiere, con un'accurata analisi delle aree e delle criticità insite nonché individuazione degli interventi per minimizzare gli effetti derivanti dall'esecuzione dei lavori sull'ambiente circostante; • organizzazione dei lavori al fine di garantire il proseguimento dell'attività del personale UNIBO (Università di Bologna) e limitare le interferenze, in modo particolare nell'edificio attualmente in uso al CRAEM (Centro Ricerca Ambiente, Energia e Mare); • risorse aziendali che saranno dedicate alla gestione dell'appalto in termini di figure professionali dedicate (con specificazione dei tempi anche di presenza in cantiere), strumentali ed organizzative. 	10	10		
B	<p>Cronoprogramma operativo dei lavori, nel quale siano descritte tutte le diverse fasi di realizzazione dell'opera. Per ciascuna fase dovrà essere distintamente e specificamente indicato il relativo programma esecutivo che esplicati almeno, la <u>composizione quali-quantitativa delle squadre di lavoro</u> che saranno impiegate, i <u>mezzi d'opera e strumentali</u> che saranno utilizzati ed i <u>tempi</u> di esecuzione. <i>Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • coerenza, efficacia e credibilità del cronoprogramma con riferimento alle squadre di lavoro, ai mezzi d'opera descritti ed alle fasi di lavorazione individuate. <p>Il concorrente dovrà rappresentare in maniera esaustiva e chiara l'organizzazione che intende mettere in campo ed il suo operato durante tutta la gestione dell'appalto, con identificazione delle <u>fasi principali delle lavorazioni, modalità esecutive</u> (ivi compresi eventuali subappalti e relativo coordinamento con i subappaltatori), con <u>indicazione puntuale delle risorse umane e strumentali e delle tempistiche di esecuzione</u>.</p> <p>In ogni caso si evidenzia che l'indicazione quali-quantitativa delle squadre di lavoro ed i mezzi d'opera e strumentali che ci si impegna ad utilizzare specificamente e rispettivamente per ciascuna fase di realizzazione dei lavori (o fasi esecutive), nonché le dichiarazioni operative in caso di subappalto e/o avvalimento diverranno clausole essenziali del contratto di appalto che si stipulerà in caso di aggiudicazione, la cui inosservanza qualora non sanato entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva e il risarcimento del maggior danno.</p>	10	10		
C	<p>Organizzazione specifica del cantiere</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria</p>	10	10		

	<p>valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strumenti, procedure e modalità di gestione dei rapporti della propria struttura con il Comune durante le fasi di realizzazione dei lavori (ad esempio strumenti elettronici cloud di condivisione dei dati di cantiere, sistemi automatizzati per la verifica delle presenze in cantiere accessibili da remoto da parte dell'Amministrazione, ecc.); - efficacia ed adeguatezza delle misure di ordine sia procedurale che organizzativo, anche in termini di apprestamenti provvisori, atte a produrre un elevato livello di sicurezza ai sensi del D. lgs 81/2008 con particolare riferimento alla presenza del personale UNIBO nelle diverse fasi di lavoro e con specifico focus sulla realizzazione della nuova vasca interrata (ad esempio apprestamenti provvisori aggiuntivi o in quantità superiore rispetto a quelli previsti in progetto, presenza continuativa di moviere nelle giornate di lavoro, ecc.). 			
D	<p>Esperienza pregressa su lavori di rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico in infrastrutture di ricerca e Tecnopoli.</p> <p>Si chiede al concorrente di indicare massimo tre dei lavori più significativi eseguiti direttamente dall'operatore economico, per i quali negli ultimi cinque anni (decorrenti dalla data di pubblicazione del bando) sia stato emesso Certificato di Collaudo Positivo o Certificato di Regolare Esecuzione.</p> <p>Utilizzare la scheda Mod 6 per ciascuno dei lavori</p> <p><i>Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimrà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • complessità dei lavori svolti relativamente agli aspetti più qualificanti della riqualificazione energetica; • complessità dei lavori svolti relativamente a laboratori di ricerca, con specifico focus su impianti di gas tecnici, impianti di aria compressa e acqua demineralizzata; • l'effettiva attività svolta dal concorrente, gli interventi dichiarati saranno valutati in misura proporzionale alla quota lavori eseguita direttamente dal concorrente a qualsiasi titolo questo sia avvenuto (appaltatore, subappaltatore, consorzio esecutore). Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio la quota eseguita dal consorzio potrà essere valutata appieno solo se il medesimo consorzio è indicato nella presente procedura; • tipologia strutturale e caratteristiche dimensionali dell'immobile; • analogia della destinazione d'uso dell'immobile oggetto di precedente intervento rispetto alla destinazione d'uso dell'edificio oggetto di gara; • completezza delle informazioni fornite nella compilazione della scheda e loro idoneità a fornire indicazioni in merito alle capacità tecniche ed esecutive dell'offerente; <p>Si precisa che trattandosi di informazioni costituenti offerta, non si procederà ad alcun soccorso istruttorio nel caso in cui i dati riportati nella scheda (Mod 6) risultino carenti o non evidenzino chiaramente l'emissione del Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione. La commissione potrà eventualmente chiedere chiarimenti su quanto scritto, senza poter procedere ad alcuna integrazione.</p>	5	5	
E	<p>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO di SERRAMENTI E COPERTURA - Proposte migliorative sulle tecnologie costruttive e sulle specifiche delle macchine e dei materiali previsti nel progetto posto a base gara.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimrà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: qualità dei materiali con particolare riferimento alle caratteristiche funzionali, all'affidabilità, alla durabilità, alle prestazioni energetiche e alla riduzione dei costi di manutenzione. Nello specifico si valuterà in ordine decrescente di importanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● e1) Isolamento termico in estradosso della copertura: caratteristiche tecniche prestazionali della coibentazione termica in termini di conducibilità termica (λ), di resistenza alla compressione e di classe di reazione al fuoco a parità di spessore previsto nel computo metrico estimativo. ● e2) Serramenti: caratteristiche tecniche prestazionali dei serramenti in termini di trasmittanza (Uw), prestazione acustica (Rw), resistenza al vento, tenuta all'acqua e permeabilità all'aria. <p>In ogni caso si evidenzia che l'osservanza di quanto ci si impegna ad offrire con riferimento alla qualità dei materiali - con particolare riferimento alle caratteristiche funzionali, all'affidabilità, alla durabilità, alle prestazioni energetiche e alla riduzione dei costi di manutenzione (con riferimento ai due precedenti punti) diverrà una clausola essenziale del contratto di appalto che si stipulerà in caso di aggiudicazione, la cui inosservanza qualora non sanato entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva e il risarcimento del maggior danno.</p>	12	12	
F	<p>IMPIANTI TECNOLOGICI - Proposte migliorative sulle tecnologie costruttive e sulle specifiche delle macchine e dei materiali previsti nel progetto posto a base gara.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimrà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: qualità dei materiali con particolare riferimento alle caratteristiche funzionali, all'affidabilità, alla durabilità, alle prestazioni energetiche e alla riduzione dei costi di manutenzione. Nello specifico si valuterà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● f1) Condotte aeree: caratteristiche tecniche prestazionali in termini di conducibilità termica (λ), di classe di reazione al fuoco e di resistenza meccanica. ● f) Macchine di condizionamento a volume di refrigerante variabile: caratteristiche tecniche prestazionali in termini di valore Global Warming Potential (GWP) del refrigerante utilizzato, valori del Coefficient of Performances (COP) e Energy Efficiency Ratio (EER) nelle condizioni di riferimento EN 14511:2018, valori dei livelli sonori misurati secondo UNI EN ISO 9614-2, presenza di sistemi di modulazione della potenza 	-13	13	

	<p>erogata, eventuali brevetti relativi a soluzioni tecnologiche innovative adottate nelle macchine che si intendono utilizzare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • f3) Unità di trattamento aria: caratteristiche tecniche prestazionali in termini di coibentazione termica dell'involucro (conducibilità termica λ e spessore), presenza di sistemi di modulazione dei ventilatori, rendimento della batteria di recupero, capacità filtrante dei filtri secondo EN ISO 16890. <p>In ogni caso si evidenzia che l'osservanza di quanto ci si impegna ad offrire con riferimento alla qualità dei materiali - con particolare riferimento alle caratteristiche funzionali, all'affidabilità, alla durabilità, alle prestazioni energetiche e alla riduzione dei costi di manutenzione (con riferimento ai tre precedenti punti) diverrà una clausola essenziale del contratto di appalto che si stipulerà in caso di aggiudicazione, la cui inosservanza qualora non sanato entro il termine assegnato dalla stazione appaltante comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva e il risarcimento del maggior danno.</p>			
G	<p>Proposte migliorative sulle tecnologie costruttive e sulle specifiche delle macchine e dei materiali previsti nel progetto posto a base gara.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: qualità dei materiali con particolare riferimento alle caratteristiche funzionali, all'affidabilità, alla durabilità, alle prestazioni energetiche e alla riduzione dei costi di manutenzione. Nello specifico si valuterà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • g1) Componenti dell'impianto fotovoltaico: caratteristiche tecniche prestazionali dei moduli in termini di garanzia di prestazione a 12 anni e a 25 anni, efficienza, classe antincendio (minima classe 1 come da norma UNI 9177). Caratteristiche di affidabilità e di durabilità degli inverter in termini di garanzia pluriennale. Eventuali referenze del produttore e garanzia sui prodotti emessa da società terze (polizze di garanzia). <p>In ogni caso si evidenzia che l'inosservanza di quanto ci si impegna ad offrire con riferimento alla qualità dei materiali - con particolare riferimento alle caratteristiche funzionali, all'affidabilità, alla durabilità, alle prestazioni energetiche e alla riduzione dei costi di manutenzione (con riferimento al precedente punto) diverrà una clausola essenziale del contratto di appalto che si stipulerà in caso di aggiudicazione, la cui inosservanza qualora non sanato entro il termine assegnato dalla stazione appaltante comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva e il risarcimento del maggior danno.</p>	5	5	
H	<p>Proposte migliorative sulle specifiche della vasca interrata.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: proposta di sistema di copertura scorrevole e calpestabile della vasca interrata al fine di garantire la sua sicurezza e pulizia</p>	5	5	
I	<p>Proposte migliorative sulla rete di assistenza delle macchine di condizionamento e di ventilazione meccanica controllata.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: descrizione specifica sulla diffusione e sulla capillarità dei centri assistenza dei macchinari che si intendono installare</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza di centri assistenza tecnica (CAT) e loro diffusione territoriale, nonché loro prossimità nel territorio del Comune di Ravenna 	5	5	
L	<p>Riduzione dei rischi ambientali nella gestione del cantiere e gestione dei rifiuti/macerie</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • efficacia delle procedure, delle azioni e degli interventi proposti al fine di contenere e mitigare l'impatto ambientale generato dalle lavorazioni, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, all'inquinamento acustico, alle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale; • individuazione dei rischi dovuti alla eventuale presenza di rifiuti pericolosi derivanti dalle lavorazioni previste in progetto, che possono richiedere un trattamento specialistico; • descrizione dei modi con cui saranno trattati i rifiuti prodotti in fase di lavorazione; 	5	5	
	<p style="color: red;">ASPECTI LEGATI ALLE CAPACITA' / CERTIFICAZIONI AMBIENTALI degli operatori economici che realizzeranno la fase esecutiva dei lavori</p>			
M	<p>Certificazione ambientale ISO 14001 e/o Registrazione Emas, rilasciate prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte ed in pieno corso di validità (<u>da indicarsi nel Mod. 5 da inserire nella busta Offerta Tecnica</u>).</p> <p>Rappresentano oggetto di valutazione esclusivamente il possesso della Certificazione ambientale ISO 14001 in corso di validità rilasciata da enti di certificazione accreditati unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto e/o il possesso della Registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme – n.b. l'organismo competente, in Italia, per il rilascio della certificazione EMAS è il Comitato Ecolabel Ecoaudit del Ministero dell'Ambiente) in corso di validità unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta registrazione per tutta la durata dell'appalto.</p> <p>Si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non saranno in alcun modo valutate e prese in considerazione, in alternativa alla Certificazione ambientale ISO 14001, altre certificazioni ancorchè i concorrenti le ritengano motivatamente in tutto o in parte 	4		4

	<p>equivalenti;</p> <p>- non saranno in alcun modo valutate e prese in considerazione, in alternativa alla Registrazione EMAS, altri sistemi di gestione ambientali ancorchè ritenuti dal concorrente conformi all'art. 45 del Regolamento CE n. 1221/2009 o ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.</p> <p>I coefficienti di valutazione verranno attribuiti come segue.</p> <p>In caso di offerente in forma singola (fattispecie di cui all'art. 65, comma 2, lettere a), b), c), d) del Codice):</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di possesso della Registrazione Emas in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta registrazione per tutta la durata dell'appalto verrà attribuito un coefficiente pari a 1; - nel caso di possesso della Certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata da enti di certificazione accreditati unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto verrà attribuito un coefficiente pari a 0,5. <p>In caso di offerente con struttura plurisoggettiva fattispecie di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) ed h) del Codice, quindi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se tutti i componenti del RTI o del consorzio ordinario o della rete di imprese o del GEIE sono in possesso della Registrazione Emas al momento della presentazione dell'offerta e dichiarano l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta registrazione per tutta la durata dell'appalto, verrà attribuito un coefficiente pari a 1; b) se tutti i componenti del RTI o del consorzio ordinario o della rete di imprese o del GEIE sono in possesso della sola Certificazione ISO 14001 in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta (e nessuno abbia la registrazione EMAS) e dichiarano l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto, verrà attribuito un coefficiente pari a 0,5; c) nel caso in cui anche solo un componente del RTI o consorzio ordinario o rete di imprese o GEIE sia privo sia della Registrazione Emas che della Certificazione ISO 14001 in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta e/o non dichiari l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta registrazione/certificazione per tutta la durata dell'appalto – verrà assegnato un coefficiente di valutazione pari a zero. d) in caso di RTI o consorzi ordinari o reti di imprese o GEIE in cui alcuni soggetti componenti siano in possesso di registrazione EMAS ed altri siano in possesso della certificazione ISO 14001 e non della registrazione EMAS (quindi ciascun componente abbia o le registrazioni EMAS o le certificazioni ISO 14001) e che dichiarino tutti l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere dette registrazioni/certificazioni per tutta la durata dell'appalto, verrà attribuito un coefficiente in base alla seguente formula: $\text{Coefficiente di valutazione (variabile da 0 ad 1)} = 0,5 + 0,5 \times (\frac{\text{N. soggetti in possesso di EMAS}}{\text{N. soggetti componenti l'offerente plurisoggettivo}})$ <p>dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "N. soggetti in possesso di EMAS" rappresenta il numero dei componenti il RTI o consorzio ordinario o rete di imprese o GEIE che abbiano la registrazione EMAS al momento della presentazione dell'offerta e dichiarano l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta registrazione per tutta la durata dell'appalto; - "N. soggetti componenti l'offerente plurisoggettivo" rappresenta il numero totale dei componenti il RTI o consorzio ordinario o rete di imprese o GEIE offerente (che comprende oltre a quelli in possesso di EMAS anche tutti i restanti in possesso di certificazione ISO 14001 che dichiarino anch'essi l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto). <p>In tutti i suddetti casi di offerenti con struttura plurisoggettiva, se all'interno degli stessi c'è un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) o d) del Codice, per la valutazione della registrazione e/o delle certificazioni in capo agli stessi consorzi si applicheranno le regole stabilite per i consorzi in calce alla presente tabella.</p> <p>In caso in cui offerente sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) o d) del Codice, si procederà come descritto in calce alla presente tabella.</p>		
N	<p>Certificazione del sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro conforme alla norma UNI ISO 45001:2018 ovvero UNI EN ISO 45001:2023- rilasciata prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte ed in pieno corso di validità (<u>da indicarsi nel Mod. 5 da inserire nella busta Offerta Tecnica</u>)</p> <p>Rappresenta oggetto di valutazione esclusivamente il possesso della Certificazione del sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018 ovvero UNI EN ISO 45001:2023 in corso di validità rilasciata da enti di certificazione accreditati unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.</p> <p>Si precisa che non saranno in alcun modo valutate e prese in considerazione, in alternativa alla Certificazione del sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018 ovvero UNI EN ISO 45001:2023, altre certificazioni ancorchè i concorrenti le ritengano motivatamente in tutto o in parte equivalenti.</p> <p>I coefficienti di valutazione verranno attribuiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di concorrente singolo qualora l'operatore economico sia in possesso della Certificazione UNI ISO 45001:2018 ovvero UNI EN ISO 45001:2023 e dichiari l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto: coefficiente = 1; 	4	4

	<ul style="list-style-type: none"> In caso di concorrente con struttura plurisoggettiva fattispecie di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) ed h) del Codice, quindi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE il punteggio sarà assegnato mediante attribuzione di un coefficiente in base alla seguente formula: Coeff. = N. soggetti in possesso di certificazione / N. soggetti componenti l'offerente plurisoggettivo dove: - Coeff. = coefficiente di valutazione (variabile da 0 ad 1) - "N. soggetti in possesso di certificazione " rappresenta il numero dei componenti il RTI o consorzio ordinario o rete di imprese o GEIE che abbiano la certificazione in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta e dichiarano l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto; - "N. soggetti componenti l'offerente plurisoggettivo" rappresenta il numero totale dei componenti il RTI o consorzio ordinario o rete di imprese o GEIE offerente. In tutti i suddetti casi di offerenti con struttura plurisoggettiva, se all'interno degli stessi c'è un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) o d) del Codice, per la valutazione della certificazione in capo agli stessi consorzi si applicheranno le regole stabilite per i consorzi in calce alla presente tabella. <i>In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) o d) del Codice, si procederà come descritto in calce alla presente tabella.</i> 			
O	<p>Certificazione di parità di genere rilasciata prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte ed in pieno corso di validità (<i>da indicarsi nel Mod. 5 da inserire nella busta Offerta Tecnica</i>). Rappresenta oggetto di valutazione esclusivamente il possesso della Certificazione di parità di genere secondo la prassi UNI/PdR 125:2022 rilasciata da organismi di certificazione accreditati presso Accredia.</p> <p>I coefficienti di valutazione verranno attribuiti come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel caso di concorrente singolo (fattispecie di cui all'art. 65, comma 2, lettere a), b), c), d) del Codice) qualora l'operatore economico sia in possesso della Certificazione di parità di genere e dichiari l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto: coefficiente = 1; n caso di concorrente con struttura plurisoggettiva fattispecie di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) ed h) del Codice, quindi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE sarà attribuito un coefficiente pari ad 1 se si dimostrò che almeno 1 dei componenti il raggruppamento sia in possesso della certificazione in validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto, diversamente sarà attribuito un coefficiente pari a zero; In tutti i suddetti casi di offerenti con struttura plurisoggettiva, se all'interno degli stessi c'è un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) o d) del Codice, per la valutazione della certificazione in capo agli stessi consorzi si applicheranno le regole stabilite per i consorzi in calce alla presente tabella. <p><i>In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) o d) del Codice, si procederà come descritto in calce alla presente tabella.</i></p>	2		2
		Tot. punti	D	Q
		Totale offerta tecnica	90	80
				10

In caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili [art. 65, lett. b), c) e d) del Codice] si puntualizza quanto segue:

1) Per la Certificazione ambientale ISO 14001 e/o Registrazione Emas (criterio M) ed la Certificazione del sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018/UNI EN ISO 45001:2023 (criterio N)

Se il consorzio stesso oppure TUTTE le consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori, attesteranno il possesso delle registrazioni/certificazioni valutabili unitamente alla formalizzazione dell'impegno al mantenimento delle stesse per tutta la durata dell'appalto nel caso di aggiudicazione (*preferibilmente tramite il Mod. 5*), la commissione attribuirà il **punteggio pieno previsto per i criteri M ed N**.

Qualora invece, nè il consorzio, né anche una sola delle consorziate indicate come esecutrici siano in possesso della registrazione/certificazione valutabili e/o non formalizzino l'impegno al mantenimento delle stesse per tutta la durata dell'appalto nel caso di aggiudicazione, la commissione attribuirà un **punteggio pari a 0 (zero)**.

Inoltre l'operatore economico *preferibilmente nel Mod. 5 predisposto dalla stazione appaltante*:

- nel caso in cui la certificazione di cui sopra sia posseduta dalla/e consorziata/e indicata/e per l'esecuzione, ai fini dell'attribuzione del punteggio il consorzio si impegna a non sostituire, per tutto il periodo di validità dell'appalto, la/e consorziata/e indicata/e ovvero nel caso in cui la sostituzione sia inevitabile si impegna ad individuare altra/e consorziata/e in possesso della medesima certificazione/registrazione dichiarata in questa sede;

- nel caso in cui la certificazione di cui sopra sia posseduta dal consorzio stabile (art 65 comma 2 lett d) del Codice) e lo stesso abbia indicato di non eseguire in proprio ma tramite consorziate, il consorzio si impegna a far sì che le consorziate indicate per l'esecuzione eseguano i lavori di cui all'appalto in conformità alle procedure operative previste dalle certificazioni/registrazioni possedute dal consorzio, in modo tale da garantire che il rispetto di dette procedure sia mantenuto nella fase esecutiva. Il consorzio ne controllerà il rispetto e se ne assumerà la responsabilità essendo consapevole che la mancata osservanza in fase esecutiva implicherà la configurazione di inadempimento contrattuale.

2) Per la Certificazione della parità di genere (criterio O)

Se il consorzio stesso oppure **ALMENO UNA** delle consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori, attesteranno il possesso della certificazione di parità di genere unitamente alla formalizzazione dell'impegno al mantenimento della stessa per tutta la durata dell'appalto nel caso di aggiudicazione (*preferibilmente tramite il Mod. 5*), la commissione attribuirà il **punteggio pieno previsto per il predetto criterio**.

Qualora invece, relativamente al criterio di cui sopra, né il consorzio, né nemmeno una delle consorziate indicate come esecutrici siano in possesso della certificazione e/o non formalizzino l'impegno al mantenimento della stessa per tutta la durata dell'appalto nel caso di aggiudicazione, la commissione attribuirà un **punteggio pari a 0 (zero)**.

Nel caso in cui la certificazione di cui sopra sia posseduta dalla/e consorziata/e indicata/e per l'esecuzione, il consorzio si impegna a non sostituire, per tutto il periodo di validità dell'appalto, la/e consorziata/e indicata/e ovvero nel caso in cui la sostituzione sia inevitabile verrà/anno individuata/e altra/e consorziata/e in possesso della medesima certificazione dichiarata. Inoltre la dichiarazione di impegno a mantenere la certificazione sopra indicata per tutta la durata dell'appalto è da ritenersi riferita e vincolante per la/e consorziata/e indicata/e per l'esecuzione dell'appalto.

Non verranno attribuiti punteggi intermedi.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui con riferimento ai criteri discrezionali (A B C D E F G H I L) consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 46 punti. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo 18.4.

Le offerte che non superano la soglia di sbarramento non parteciperanno alla riparametrazione.

Ai sensi dell'art 108 comma 10 del Codice si precisa che qualora nessuna offerta soddisfi il suddetto livello qualitativo minimo richiesto per superare la soglia di sbarramento la stazione appaltante non aggiudicherà la gara.

Omissis [criteri quantitativi (colonna Q)]

[criteri tabellari (colonna T)] Quanto ai **criteri di valutazione M N O** cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla **colonna "T"** della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, il relativo punteggio è assegnato, **automaticamente** come meglio specificato nella descrizione del criterio di valutazione.

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

[criteri discrezionali o qualitativi (colonna D)] A ciascuno dei criteri discrezionali o qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente - variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara .

I coefficienti di valutazione saranno attribuiti per ogni criterio di natura qualitativa/discrezionale come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al **grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra**. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione:

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente/Massima	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,5
Scarsa	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, al fine di ottenere il **coefficiente medio da applicare al medesimo**.

Omissis [criteri quantitativi (colonna Q)]

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Con riferimento al criterio P – offerta economica tramite ribasso offerto sull'elenco prezzi, sarà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$P_i = (R_i / R_{max})^{0,4} \text{ dove:}$$

R_{max} = Ribasso massimo offerto in sede di gara

R_i = Ribasso offerto dal concorrente *i-esimo*.

In riferimento alle offerte economiche, si puntualizza che sono ammesse solo offerte in ribasso. Le offerte in aumento **saranno escluse** dalla presente gara; in caso di discordanza tra i valori economici offerti in lettere ed in cifre numeriche, prevranno i valori offerti in lettere.

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione giudicatrice – dopo l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche - formerà la graduatoria finale complessiva in base al **metodo aggregativo compensatore** come esplicitato nella seguente formula matematica:

[formula 18.4]

$$P_i = CA_i \cdot riparam. \cdot PA + CB_i \cdot riparam. \cdot PB + \dots + CL_i \cdot riparam. \cdot PL + CM_i \cdot PM + CN_i \cdot PN + CO_i \cdot PO + CP \cdot off. econ. i \cdot PP \cdot off. econ.$$

dove:

- P_i è il punteggio complessivo totale attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;
 - $CA_i \cdot riparam.$, $CB_i \cdot riparam.$, ..., $CL_i \cdot riparam.$ sono i coefficienti riparametrati attribuiti nei **criteri discrezionali A, B, C, D, E, F, G, H, I, L** dopo la riparametrazione, al concorrente *i-esimo*;
 - CM_i , CN_i , CO_i sono i coefficienti attribuiti ai criteri tabellari (che non sono soggetti a riparametrazione) al concorrente *i-esimo, relativamente ai criteri M N O*
 - **PA, PB PL**, sono i pesi dei criteri di valutazione discrezionali **A, B, C, D, E, F, G, H ; I; L**.
 - **PM PN PO** sono i pesi dei criteri di valutazione tabellari **M N O**
- (n.b. la somma dei pesi dei criteri discrezionali e di quelli dei criteri tabellari sarà complessivamente pari a **90 punti**);
- **CP off. econ. i** è il coefficiente attribuito all'**offerta economica** del concorrente *i-esimo* ;
 - **PP off. econ.** è il peso all'**offerta economica** **pari a 10 punti**

Per i **criteri qualitativi** per i quali si prevede l'attribuzione di **punteggi discrezionali (D)**, nella formula 18.4 vengono inseriti i **punteggi ottenuti dal concorrente i-esimo dopo la prima riparametrazione** (riparametrazione di primo livello) effettuata in base a quanto di seguito specificato precisando che per i criteri **non suddivisi** in sub-criteri la riparametrazione sarà effettuata a livello del criterio stesso, mentre per i criteri suddivisi in sub-criteri (*non presenti nella presente gara*) la riparametrazione sarà effettuata solo a livello di sub-criterio e nella formula sopra riportata, si inseriranno i punteggi riparametrati dei singoli sub-criteri.

Per i **coefficienti relativi ai criteri tabellari ed a quelli di natura quantitativa** la cui formula consenta l'attribuzione del **punteggio massimo** all'offerta relativamente migliore, come anche per il criterio dell'offerta economica, **non si effettueranno riparametrazioni** e pertanto i relativi punteggi inseriti nella formula 18.4 non presentano l'inciso **riparam.**

Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun **concorrente ammesso** ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica esclusivamente ai criteri discrezionali di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo (*questi ultimi non presenti nella presente procedura non essendo previsti nella tabella di cui al precedente paragrafo 18.1*). La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio (o sub-criterio laddove previsto) il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. In caso di criteri suddivisi in sub-criteri la suddetta riparametrazione verrà effettuata solo al livello dei singoli sub-criteri e non verrà rieffettuata al livello del criterio. Quindi, in quest'ultimo caso potrebbe anche verificarsi la situazione in cui in un criterio suddiviso in sub-criteri nessun concorrente ottenga in relazione ad esso il punteggio massimo.

Si precisa che è prevista una sola riparametrazione che sarà effettuata con riferimento alle offerte ammesse alla fase di apertura dell'offerta economica. Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla fase di apertura della busta economica.

Si precisa anche che, qualora un concorrente venga escluso in sede di apertura delle buste - OFFERTA ECONOMICA perché, ad esempio, non abbia indicato gli oneri della sicurezza aziendale o della manodopera oppure venga escluso in una fase successiva (come ad es. in caso di esclusione per anomalia da parte del RUP oppure qualora, in sede di verifica dei requisiti della prima in graduatoria, si riscontri la sussistenza di una causa di esclusione), **si effettuerà una nuova riparametrazione** dei punteggi delle offerte tecniche inserite nelle buste OFFERTA TECNICA **escludendo dai calcoli l'offerta esclusa**, la quale non rientrerà, naturalmente, nemmeno nei calcoli dei coefficienti da attribuirsi alle offerte economiche e, comunque, in tutti quelli da effettuarsi per la determinazione della graduatoria finale di cui alla formula [18.4], compresi i calcoli dei punteggi degli eventuali criteri/sub-criteri quantitativi (Q) le cui formule implicano l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (rapportando ad essa le valutazioni delle altre offerte).

18.5 Consolidamento della graduatoria.

La graduatoria finale formata in base alla formula [18.4] di cui sopra si considererà consolidata nel momento in cui verrà adottata da parte del competente dirigente della stazione appaltante la **determinazione di aggiudicazione**. Quindi, eventuali esclusioni disposte per qualsiasi ragione successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della graduatoria stessa. Nel caso in cui l'operatore risultato aggiudicatario in base alla suddetta determinazione di aggiudicazione venga successivamente escluso (ad es. ed a titolo esemplificativo in esito a pronunce giurisdizionali) non si ricalcolerà la graduatoria ma ci si limiterà ad uno scorrimento della stessa.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" nella pagina dedicata all'appalto come indicato al precedente paragrafo 2.1.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica avrà luogo il giorno 13.03.2026 alle ore 13.00

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa (che in caso di inversione procedimentale sarà verificata solo per l'offerta prima prima in graduatoria);
- delle offerte tecniche ;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Richiamato quanto sostenuto dal MIT nel suo parere 27 febbraio 2025 n. 3054 ed al fine del rispetto di quanto disposto dall'art. 35 del Codice, commi 2 non sarà ammesso presenziare fisicamente alle operazioni di gara, sia da parte di operatori economici che da parte di altri soggetti a qualunque titolo.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di gara monocratico eventualmente assistito da un segretario verbalizzante e da un testimone.

Tale sessione se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi che saranno comunicati ai concorrenti tramite PAD.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 nel caso in cui non siano state prodotte tutte le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione automatiche e nei casi strettamente necessari. In caso di mancanza di dichiarazioni relative al possesso dei requisiti speciali si procederà prioritariamente alla verifica degli attestati SOA direttamente dal sito dell'ANAC per accelerare il procedimento.
- d) Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati **entro cinque giorni** dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo "18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi". Gli esiti della valutazione e della riparametrazione sono registrati dalla PAD.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'**unico parametro numerico finale** per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano **un'offerta migliorativa sul prezzo** entro il termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta della stazione appaltante che sarà effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice **redige la graduatoria**.

L'offerta è **esclusa** in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;

-mancato superamento della soglia di sbarramento -ove prevista dal disciplinare di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione ottenuti prima della relativa riparametrazione, entrambi **pari o superiori ai nove decimi (90%) dei corrispondenti punti massimi** previsti dal presente disciplinare di gara.

Il predetto calcolo è effettuato qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera nelle sue componenti relative al costo orario a al monte ore stimato per le varie lavorazioni di progetto, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni da presentarsi sulla base del Modello per la giustificazione dei prezzi.

A tal fine, assegna un termine non superiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, **laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta**, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice a verificare:

- **l'equivalenza delle tutele** nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale **diverso** rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. A tal proposito si precisa che, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, ai fini della valutazione di equivalenza, si valuteranno le tutele economiche e le tutele normative sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell' All. I.01 del Codice " Contratti collettivi". Per "**equivalenza delle tutele economiche**" si intende ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Allegato I.01 un **valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua** di cui al comma 2 del medesimo articolo almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara e per "equivalenza delle tutele normative" uno scostamento limitato a due parametri tra tutti quelli indicati al comma 3, sempre dell'art. 4 dell'Allegato I.01 (Circolare INL n. 2/dd del 28.07.2020 richiamata da delibera ANAC n. 423 del 5.11.2023 e Relazione Illustrativa al Bando-tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209). **A tal proposito, per quel che concerne l'equivalenza delle tutele normative, l'aggiudicatario dovrà indicare per ciascuno dei parametri indicati al comma 3 dell'art. 4 dell'Allegato I.01** (disciplina concernente il lavoro supplementare; clausole relative al lavoro a tempo parziale; disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi; disciplina compensativa relativa alle festività sopprese; durata del periodo di prova; durata del periodo di preavviso; durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio; disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità; disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori; il monte ore di permessi retribuiti; disciplina relativa alla bilateralità; previdenza integrativa; sanità integrativa) l'articolo di riferimento del contratto collettivo applicato dall'aggiudicatario e il corrispondente articolo del CCNL applicato dalla stazione appaltante.

- **l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9** riguardanti le pari opportunità generazionali e di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate tenuto conto delle prestazioni oggetto del contratto e del mercato di riferimento (art 102 comma 2 del Codice).

Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata **tramite il FVOE**. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove prevista dal disciplinare di gara.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi (come dettagliatamente descritto al precedente punto 18.4) e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

La graduatoria finale si considererà consolidata nel momento in cui verrà adottata da parte del competente dirigente della stazione appaltante la determinazione di aggiudicazione. Quindi, eventuali esclusioni disposte per qualsiasi ragione successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della graduatoria stessa.

Divenuta **efficace l'aggiudicazione** ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, **la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 30 giorni, ai sensi dell'art. 55 comma 1 del Codice** anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice, non si applicano i termini dilatori di cui all'articolo 18 comma 3 e 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 del Codice l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario – ove prevista dal disciplinare di gara – è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia **entro 30 giorni dall'aggiudicazione**.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 comma 4 del Codice ed in conformità agli schemi approvato con DM n. 193/2022.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante**.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le **spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di

registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, quantificate nel successivo paragrafo 24.1 n. 4).

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. In caso di interpelllo a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24.1 La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente documentazione entro 15 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett b) del Codice:

- 1) garanzia definitiva** di cui all'art. 53 comma 4 del Codice nei termini e con le modalità sopra indicate;
- 2) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991** sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto;
- 3) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136** utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta;
- 4) pagamento delle spese contrattuali stimate in complessivi euro 4.100,00** (per diritti di segretaria, imposta di registro ed imposta di bollo);
- 5) l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi"** allegata al capitolato speciale di appalto sotto la lettere B), in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, osservando le disposizioni dell'art. 49 del Capitolato stesso.
- 6) polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 dello schema di contratto;**
- 7) dichiarazioni di cui al paragrafo 2/5 del Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici approvato dal Comune di Ravenna con deliberazione G.C. n. 243/2020.**

Si precisa che, la mancata produzione di uno o più documenti nei termini indicati nella lettera di richiesta, se non immediatamente sanata, **entro 3 giorni lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.**

Stante la necessità di procedere cellemente alla stipula del contratto **entro 30 giorni dall'aggiudicazione** ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice, si precisa che **nei 15 gg. successivi al termine fissato dalla stazione appaltante per la produzione della documentazione di cui ai punti precedenti**, l'impresa deve essere disponibile a presentarsi presso la Residenza municipale del Comune di Ravenna, in Piazza del Popolo n. 1, per la sottoscrizione del contratto da stipularsi in **forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice**. Si precisa che la suddetta modalità di stipula discende inoltre dal vigente Regolamento dei contratti del Comune di Ravenna, il quale all'art. 38 prevede che in caso di procedura aperta, venga adottata la modalità di stipula in forma pubblica amministrativa.

In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di impedimenti motivati e comprovati, **sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione**. Inoltre si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura ove richiesta.

In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura ove prevista ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

Si anticipa fin da ora inoltre che, come previsto dal CSA l'appaltatore, **prima dell'inizio dei lavori**, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un **POS** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, avente le caratteristiche previste dal predetto articolo.

Inoltre ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice, l'esecutore dei lavori dovrà consegnare al RUP **almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione CAR/RCT** avente le caratteristiche di cui al **CSA** e conforme agli schemi tipo approvati con DM 193 del 16.9.2022.

Saranno materialmente allegati al contratto per farne parte integrante e sostanziale l'elenco dei prezzi unitari, il capitolato speciale di appalto e il computo metrico estimativo. Tutti i restanti elaborati di progetto a base di gara **formeranno parte integrante del contratto ancorché non verranno materialmente allegati ad esso.**

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

Codice di comportamento:

https://trasparenzaealbo.comune.ra.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/12377?p_p_state=pop_up

PIAO:

https://trasparenzaealbo.comune.ra.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=155747&_jcitygovmenutrasversaleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=155769

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD **a decorrere dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.**

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, **l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.** La disponibilità dei documenti sarà comunicata agli interessati tramite la PAD stessa con notifica via PEC (comma 1 art. 36).

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la PAD (comma 2 art. 36).

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite la PAD stessa con notifica via PEC.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

L'accesso è consentito tramite invio di copia della documentazione tramite la PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal **Responsabile di fase** al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di 10 (=dieci) giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di **accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33**. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Bologna, Via D'Azeglio 54.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati prevalentemente con strumenti informatici e telematici ed episodicamente con modalità cartacee, per le finalità previste dal Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "**Regolamento UE**"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte nell'ambito del presente affidamento, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante/Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Per correttezza e trasparenza si informano gli operatori economici che il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I "dati personali relativi a condanne penali e reati" o a connesse misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 10 Regolamento UE, sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di appalti (ai sensi dell'art. 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante/Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito "profilo del committente" della Stazione Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo della gestione della procedura, nonchè successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, titolare del trattamento è il Comune di Ravenna, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento, dal Sindaco pro tempore e Responsabile della protezione dati (RPD) è **Lepida Spa**.

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Dirigente

Dott. Paolo Neri

documento firmato digitalmente